

Deliberazione n. 59/2024/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 1605-P del 2 maggio 2024, prot. Corte dei conti n. 1023 di pari data;

VISTA la nota di questa Sezione prot n. 1067 del 10 maggio 2024, con la quale sono stati richiesti chiarimenti e documentazione, al fine di consentire l'avvio dell'istruttoria finalizzata al controllo di regolarità del rendiconto relativo al periodo 27 novembre 2023 - 29 febbraio 2024;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. n. 2100 del 10 giugno 2024, prot. Corte dei conti n. 1254 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 34/2024 del 19 giugno 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore Cons. Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 26/2024 del 9 maggio 2024.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taaas-02/05/2024-0001605-P del 2 maggio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0001023-02/05/2024-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso il rendiconto del gruppo consiliare "*Die Freiheitlichen*" nonché la relativa documentazione a corredo, riferito al

periodo della XVII legislatura - 27 novembre 2023 - 29 febbraio 2024 - data di cessazione del gruppo.

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa, è emersa la necessità di richiedere con nota prot. Corte dei conti n. 1067 del 10 maggio 2024 chiarimenti e ulteriore documentazione, al fine di consentire l'avvio dell'istruttoria finalizzata al controllo di regolarità del rendiconto inviato. Il Presidente del Consiglio regionale ha fornito riscontro con nota prot. n. cr_tas-10/06/2024-0002100-P del 10 giugno 2024 (prot. Corte dei conti n. 0001254-10/06/2024-SC_TN).

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi”*

medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cf.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che “tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.” (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche nello stesso senso Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio (“... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale”), sottolineando perentoriamente che “E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici”.

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto riferito al periodo 27 novembre 2023 - 29 febbraio 2024 del gruppo

consiliare regionale “Die Freiheitlichen” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato “A” al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l’art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di “veridicità” e di “correttezza”, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (“veridicità”) e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L’esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l’adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l’allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all’attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l’imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l’attività istituzionale del gruppo.

9. È stata, inoltre, verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell’inventario dei beni assegnati nella XVII legislatura. In particolare, sono stati restituiti al Consiglio regionale n. 2 beni di uso durevole, di cui al verbale n. 4/2024/GC del 30 maggio 2024, mentre i restanti beni in uso al gruppo “die Freiheitlichen” sono stati riassegnati al gruppo consiliare

Misto, formazione nella quale sono confluiti i consiglieri del gruppo cessato, come si evince dal verbale n. 5/2024/GC del 30 maggio 2024.

10. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (*cf.* deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

11. In merito, occorre sottolineare che, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni nn. 14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Pertanto, la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che, nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 (*"Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali"*), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci *"Fondi trasferiti per spese di funzionamento"* e *"Fondi trasferiti per spese di personale"*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 0,00, un fondo di cassa per spese di personale pari ad euro 0,00, un

totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 7.694,68, un totale spese pagate nell'esercizio di euro 1.495,58, un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 3.494,14 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 2.704,96.

Si rileva che nell'estratto conto bancario sono presenti spese per euro 10,34 (euro 8,34 in data 30 aprile 2024 ed euro 2,00 in data 21 maggio 2024) non inserite nel rendiconto, in quanto riguardanti addebiti contabilizzati dalla banca in data successiva alla presentazione del rendiconto. In data 21 maggio 2024 il gruppo ha versato sul conto, a compensazione, euro 9,84, mentre la differenza di euro 0,50, versata in data 24 aprile 2024, risulta già riportata nelle entrate rendicontate.

Trattandosi del rendiconto relativo alla cessazione del gruppo, il medesimo ha dato dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale di euro 6.199,10, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 27 novembre 2023 - 29 febbraio 2024 del gruppo consiliare "Die Freiheitlichen", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Die Freiheitlichen" riferito al periodo 27 novembre 2023 - 29 febbraio 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Die Freiheitlichen" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



TULLIO FERRARI
CORTE DEI CONTI
20.06.2024
10:29:59
GMT+01:00

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI CONTI
20.06.2024 11:17:23
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI
ALDO PAOLICELLI
20.06.2024
10:25:13
UTC





CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI	Präsidentin
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied
Carmine PEPE	Referendar

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, die nachstehend als Gesetzesdekret Nr.174/2012 bezeichnet wird;

NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6.

Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC und Nr. 19/2021/RGC und Nr. 19/2022/RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

NACH EINSICHTNAHME in die vom Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 2. Mai 2024, Prot. Nr. 1605-P übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 1023 vom selben Tag);

AUFGRUND des Schreibens dieser Sektion (Prot. Nr. 1067 vom 10. Mai 2024), in dem um Klarstellungen und Unterlagen gebeten wurde, um die Einleitung des Ermittlungsverfahrens zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum vom 27. November 2023 bis zum 29. Februar 2024 zu ermöglichen;

AUFGRUND der vom Präsidenten des Regionalrats mit Schreiben Nr. 2100 vom 10. Juni 2024, (Prot. Nr. 1254 des Rechnungshofs vom selben Tag) übermittelten Unterlagen;

AUFGRUND des Beschlusses vom 19. Juni 2024, Nr. 34/2024, mit dem der Präsident der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

NACH ANHÖREN des mit Beschluss des Präsidenten vom 9. Mai 2024, Nr. 26/2024 ernannten berichterstattenden Richter Tullio Ferrari (Ratsmitglied);

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 2. Mai 2024, Prot. Nr. cr_taa-02/05/2024-0001605-P (Prot. Nr. 0001023-02/05/2024-SC_TN des Rechnungshofs) die Rechnungslegung der Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ sowie die dazugehörenden Unterlagen bezogen auf die 17. Legislaturperiode (27. November 2023 - 29. Februar 2024, Enddatum der Gruppe) übermittelt.

Nach der Prüfung der übermittelten Unterlagen wurde es notwendig, mit dem Schreiben vom 10. Mai 2024 (Prot. Nr. 1067 des Rechnungshofs) Klarstellungen und weitere Unterlagen anzufordern, um den Beginn des Ermittlungsverfahrens zur Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der übermittelten Rechnungslegung zu ermöglichen. Der Präsident des Regionalrats antwortete mit dem Schreiben vom 10. Juni 2024, Prot. Nr. Cr_tas-10/06/2024-0002100-P (Prot. Nr. 0001254-10/06/2024-SC_TN des Rechnungshofs).

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen von Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, welche die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und die diesbezügliche Rechnungslegung zum Gegenstand hat.

Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, das in das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt worden ist, mit besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Diese Bestimmungen wurden durch Artikel 9, c. 4, der oben genannten Verordnung Nr. 33/2013 ausdrücklich in das lokale Recht übernommen. 33/2013, in dem es heißt: *"Hinsichtlich der Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, ihrer etwaigen Berichtigung, der Veröffentlichung der Erklärung über die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und der Rechnungslegung selbst sowie der Sanktionen im Falle der nicht fristgerechten Vorlage der Rechnungslegung oder des Beschlusses der Kontrollsektion des Rechnungshofs über die Unordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung gelten die Bestimmungen der Absätze 10 und 11 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 213/2012 umgesetzt wurde."*

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2014 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Art. 1 Abs. 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber verfügt hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit dieser Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt und dass dieser demnach nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen *„im Rahmen ihres institutionellen Auftrags“* völlig autonom treffen können.

Wiederholt hat der Verfassungsgerichtshof bekräftigt, dass mit Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben“* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014).

Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Abs. 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (Abs. 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, *„dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“*.

3. Sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, Nr. 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016, Nr. 27/2019 und Nr. 31/2020).

4. Hinsichtlich der Rechtsnatur der Fraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofs bekräftigt, dass *„diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie für das Funktionieren des Versammlungsorgans sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der gesetzlichen Definition ihres Zwecks von Bedeutung sind, unabhängig vom Grundsatz der Unbestreitbarkeit der Meinungen und Stimmabgaben gemäß Art. 122 Abs. 4 der Verfassung, welcher auf die Verwaltung der Beiträge nicht anwendbar ist“*. (ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 30892 vom 19.10.2022. Gleichlautend, ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch, im gleichen Sinne, Vereinigte Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält.

Im Besonderen hebt Art. 3 der Verordnung hervor, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*), wobei ausdrücklich Folgendes hervorgehoben wird: *„Keine Zuschüsse erhalten Parteien oder politische Bewegungen.“*.

6. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen laut Abs. 1 die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen, da die Landtage für die jeweiligen Fraktionen die Kosten des Personals übernehmen, das auch für die Erledigung von Tätigkeiten herangezogen wird, welche die Fraktionsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Regionalratsabgeordnete verrichten, und zwar unter Berücksichtigung der im Art. 25 des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol dargelegten Besonderheit, laut dem sich der Regionalrat ja aus den Mitgliedern des Trentiner und des Südtiroler Landtages zusammensetzt.

Absatz 2 des genannten Artikels 4 beinhaltet jedoch die Möglichkeit, dass der Fraktionsvorsitzende (der regionalen Fraktion) die Zuweisung eines jährlichen Betrages von maximal 5.400 Euro für jedes Fraktionsmitglied beantragen kann, um die Ausgaben für das Personal, das mit einem Vertrag für eine befristete Zusammenarbeit oder mit abhängigem Arbeitsverhältnis oder selbständiger Arbeit, auch gelegentlicher Natur, eingestellt worden ist, zu decken.

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die für die Beschäftigten der Fraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.), zum einen nur unter bestimmten Bedingungen durch den Bezugstarifvertrag zulässig sind und zum anderen daraufhin geprüft werden müssen, ob sie theoretisch und praktisch mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vereinbar sind.

Besonders wichtig ist die Einhaltung besagter Grundsätze im Falle der Finanzvorschüsse auf künftige Tarifierhöhungen und der übertariflichen Zulagen, bei denen die zuerkannten Erhöhungen im Laufe der Zeit verrechnet werden sollen.

In diesen Fällen muss die Höhe der Besoldungsergänzung nämlich nicht nur in Hinblick auf die Gegenseitigkeit des Vertragsverhältnisses gerechtfertigt sein, sondern auch – gerade angesichts der befristeten Dauer des Arbeitsverhältnisses – eine künftige Verrechnung tatsächlich ermöglichen, da die grundlegende Natur dieser Vertragsinstitute ansonsten verzerrt und die Gehaltserhöhungen in feste Besoldungselemente umgewandelt würden.

7. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung bezogen auf den Zeitraum 27. November 2023 – 29. Februar 2024 der regionalen Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ – so wie in den Vorjahren auch – gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist.

Wie bereits erwähnt, besagt Art. 1, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "*Zuverlässigkeit*" und "*Richtigkeit*" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("*Zuverlässigkeit*") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("*Richtigkeit*").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich in Hinblick auf die laufenden Ausgaben der Fraktion und die Ausgaben für das Personal auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Rechtssprechungssektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

8. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen

Regelungen und die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

9. Es wurde außerdem die Rückerstattung der langlebigen Gebrauchsgüter überprüft, die von der Fraktion erworben wurden und die im Inventarverzeichnis der zugewiesenen Güter im Laufe der 17. Legislaturperiode vorhanden sind. Wie in der Niederschrift Nr. 4/2024/GC vom 30. Mai 2024 festgehalten, wurden insbesondere zwei langlebige Gebrauchsgüter an den Regionalrat zurückgegeben, während die übrigen Güter, die von der Fraktion "Die Freiheitlichen" benutzt wurden, der Gemischten Fraktion zugewiesen wurden, in die die Ratsmitglieder der nicht mehr existierenden Gruppe hinzugekommen sind, wie es sich aus der Niederschrift Nr. 5/2024/GC vom 30. Mai 2024 ergibt.

10. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

11. Die Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben mit den letztthin erlassenen Beschlüssen Nr.14/2021/RGC (der am 27. Oktober 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 18/2021/RGC (der am 18. November 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 19/2021/RGC (der am 22. November 2021 hinterlegt worden ist) und Nr. 23/2021/RGC (der am 21. Dezember 2021 hinterlegt worden ist), mit Bezug auf die korrekte Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge hervorgehoben, dass diese je nach Ausgabenart unterschiedlich zu verbuchen sind.

Als Folge muss die Beratung unter den laufenden Ausgaben verbucht werden, sofern sie sich auf die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktionen bezieht und unter den Personalausgaben, sofern die Beratungstätigkeit andere als die institutionellen Tätigkeiten betrifft.

Diese Rechtsauffassung ist auch hinsichtlich der Rechnungslegung der Ratsfraktionen der autonomen Region Trentino-Südtirol von Bedeutung, da zu bedenken ist, dass die Verordnung Nr. 33/2013 im Posten 1 der Rechnungslegung sämtliche Ausgaben für das Personal umfasst, die Ausgabenrückerstattungen, Außendienstvergütungen und die Ausgaben für Essensgutscheine mit eingeschlossen, die in dem in der Anlage B) zum D.P.M.R. vom 21. Dezember 21 angeführten Vordruck (*“Vordruck für die jährliche Rechnungslegung der Fraktionen der Regionalräte“*), auf die Posten 1, 3 und 4 aufgeteilt sind.

Die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien ist nicht nur formeller sondern grundlegender Natur, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden *“Gelder für laufende Ausgaben“* und *“Gelder für Personalkosten“*, denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt - wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß für beide Posten gegeben ist -, die nicht durch eine wahllose Zuteilung der Beratungsausgaben in Missachtung des Grundsatzes der Übereinstimmung, die in den oben angeführten Beschlüssen festgehalten worden ist, umgangen werden kann.

12. Die Rechnungslegung für das betreffende Haushaltsjahr zeigt einen Anfangskassenbestand für Betriebsausgaben in Höhe von 0,00 Euro, einen Kassenbestand für Personalausgaben in Höhe von 0,00 Euro, im Laufe des Jahres erhaltene Einnahmen in Höhe von 7.694,68 Euro, im Laufe des Jahres gezahlte Ausgaben in Höhe von 1.495,58 Euro, einen *„Endkassenbestand für Betriebsausgaben“* in Höhe von 3.494,14 Euro und einen *„Endkassenbestand für Personalausgaben“* in Höhe von 2.704,96 Euro.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Kontoauszug Ausgaben in Höhe von 10,34 Euro (8,34 Euro am 30. April 2024 und 2,00 Euro am 21. Mai 2024) enthalten sind, die nicht in die Rechnungslegung aufgenommen wurden, da sie sich auf Belastungen beziehen, die von der Bank nach der Vorlage der Rechnungslegung gebucht wurden. Am 21. Mai 2024 zahlte die Gruppe 9,84 Euro als Ausgleich auf das Konto ein, während die Differenz von 0,50 Euro, die am 24. April 2024 gezahlt wurde, bereits in den abgerechneten Einnahmen übertragen ist.

Da es sich um die Rechnungslegung betreffend die Beendigung der Gruppe handelt, hat die Gruppe auch den Nachweis über die Rückgabe der endgültigen Kassenbestände (6.199,10 Euro) an den Regionalrat erbracht, wie in Art. 8, Abs. 6 der Verordnung Nr. 33/2013 des Rates vorgeschrieben.

13. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 27. November 2023 - 29. Februar 2024 der Ratsfraktion *„Die Freiheitlichen“* gegeben ist, wobei

festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Die Freiheitlichen“ für den Zeitraum 27. November 2023 – 29. Februar 2024 **FEST**;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der nicht öffentlichen Sitzung vom 20. Juni 2024.

Der berichterstattende Richter

Tullio FERRARI

Die Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

Im Sekretariat hinterlegt

Der Leiter

Aldo PAOLICELLI

Deliberazione n. 64/2024/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Marilisa BELTRAME	Consigliere (Presidente ff - Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carminc PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 2425 -P dell'11 luglio 2024, prot. Corte dei conti n. 1360 del 12 luglio 2024;

VISTA la nota di questa Sezione prot. n. 1397 del 23 luglio 2024, con la quale sono stati richiesti chiarimenti e documentazione, al fine di consentire l'avvio dell'istruttoria finalizzata al controllo di regolarità del rendiconto inviato;

VISTA la documentazione trasmessa, a riscontro, dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. 2632 del 26 luglio 2024, prot. Corte dei conti n. 1410 di pari data, nonché la nota integrativa prot. 2648 del 30 luglio 2024, prot. Corte dei conti n. 1416 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 38/2024 del 25 luglio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore Cons. Marilisa Beltrame, designato con ordinanza del Presidente n. 37/2024 del 25 luglio 2024.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_taa-11/07/2024-0002425-P del 11 luglio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0001360-12/07/2024-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso il rendiconto del gruppo consiliare "*JWA – Wirth Anderlan*", riferito al periodo della legislatura "*2023-2028 Esercizio finanziario 2024*".

Il suddetto rendiconto, di data 11 luglio 2024, riporta alla voce "Totale entrate disponibili" l'importo di 9.728,00 euro; alla voce "Uscite pagate nell'esercizio" l'importo di / (0,00) euro ed alla voce "Entrate riscosse nell'esercizio" l'importo 9.728,00 euro. Nessuna altra voce risulta compilata, né allegata alcuna altra documentazione.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione. L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012"*.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”* In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr.

SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che “tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.” (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche nello stesso senso Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l’art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all’attività del Consiglio (“... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale”), sottolineando perentoriamente che “E’ esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici”.

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all’attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all’art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

7. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (*cf.* deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

Le spese relative agli incarichi di consulenza devono essere contabilizzate in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa e inserita tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari, oppure tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "*Fondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

8. Il controllo esercitato dalla Sezione sui rendiconti dei gruppi consiliari riguarda quindi:

- la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa;
- la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta; circostanze, occasioni e finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo;
- la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati nella XVII legislatura;
- la restituzione al Consiglio regionale (o provinciale) delle somme non utilizzate.

9. Il rendiconto in esame è relativo alla cessazione del gruppo “JWA – Wirth Anderlan”; il medesimo ha dato dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale per euro 9.728,00 (novemilasettecentoventotto,00), come disposto dall’art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

9.1. Attesa l’assenza di qualsiasi documentazione a corredo del prospetto di rendiconto la Sezione di Controllo, con nota istruttoria prot. 1397 del 23 luglio 2024, ha chiesto al Presidente del Consiglio regionale la seguente documentazione:

“a) costituzione e composizione del Gruppo consiliare ed eventuali relative modifiche con specificazione delle date di variazione;

b) decreti di assegnazione fondi da parte del Consiglio regionale;

c) documentazione comprovante l’estinzione del conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare “JWA – Wirth Anderlan”;

d) documentazione attestante la restituzione da parte del Gruppo dei fondi finali residui alla data di cessazione del Gruppo (reversali d’incasso del Consiglio regionale);

e) eventualmente, documentazione concernente l’elenco dei beni durevoli assegnati al Gruppo e restituiti al Consiglio regionale (verbali di consegna).”

9.2. Con nota prot. n. 2632 del 26 luglio 2024, prot. Corte dei conti n. 1410 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso:

- “ATTESTAZIONE” del 16 gennaio 2024 di composizione del gruppo consigliere regionale “JWA – Wirth Anderlan”, con capogruppo il Consigliere Jurgen Wirth Anderlan e membro il Consigliere Colli Andreas;

- decreto n. 85 del 29 dicembre 2023 del Presidente del Consiglio regionale, recante “Impegno spese per il funzionamento e spese per il personale novembre e dicembre 2023”, che assegna al gruppo (composto da due consiglieri) la somma di 1.088,00 euro;

- decreto n. 12 del 9 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio regionale, recante “Impegno spese per il funzionamento e spese per il personale per il I trimestre 2024 e parte novembre e dicembre 2023”, che assegna al gruppo (composto dai due consiglieri) l’importo di 2.880,00 euro;

- reversale di incasso n. 00288 del 16 luglio 2024 per euro 9.728,00, avente causale “versamento per cessazione gruppo consiliare – JWA”, versante “JWA Wirth Anderlan”;

- dichiarazione mail di data 26 luglio 2024 a firma Jurgen Wirth Anderlan (prot. Consiglio regionale cr_tas-26/07/2024-0002627-A), nella quale si legge “(...) come la frazione JWA- Wirth Anderlan non aveva un conto corrente suo, i soldi del consiglio regionale sono stati versati sul conto corrente della lista JWA- Wirth Anderlan , per cui non abbiamo potuto chiudere il conto corrente. Con data 24/06/2024 abbiamo aperto

un conto corrente per il consiglio regionale della frazione JWA- Vita, il quale abbiamo già comunicato al consiglio regionale (...)."

Con nota integrativa di data 30 luglio 2024 il Consiglio regionale ha inviato ulteriore documentazione, e più precisamente:

- modulo B del sig. Jürgen Wirth Anderlan e sig. Andreas Colli;
- il certificato di attribuzione del codice fiscale n. 94156500210 riferito al gruppo consiliare JWA Wirth Anderlan;
- mandati n. 217 del 13/2/2024 e n. 218 del 13/2/2024;
- comunicazione prot. Cons.reg. n. 619 del 9/2/2024;
- mandato n. 758 del 3/5/2024;
- il certificato di attribuzione del codice fiscale n. 96122260225 riferito al gruppo consiliare JWA - VITA;
- comunicazione prot. Cons.reg. n. 2158 del 14/6/2024.

9.3. Dall'esame della documentazione pervenuta dal Consiglio regionale si evince che:

- il decreto n. 85 del 29 dicembre 2023 del Presidente del Consiglio regionale ha assegnato al gruppo (composto da due consiglieri) la somma di 1.088,00 euro per il periodo novembre - dicembre 2023;
- il 16 gennaio 2024 il gruppo consigliere regionale "JWA - Wirth Anderlan", risultava composto dal capogruppo il Consigliere Jürgen Wirth Anderlan e dal Consigliere Colli Andreas;
- il decreto n. 12 del 9 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio regionale, ha assegnato al gruppo (composto da due consiglieri) una seconda rata per l'importo di 2.880,00 euro;
- i contributi ricevuti non sono transitati su un conto corrente intestato al gruppo, ma su un conto corrente intestato alla "lista";
- il conto corrente intestato al gruppo si dichiara essere stato aperto solo in data 24 giugno 2024, ma non risulta inviato alcun estratto, né alcuna documentazione di chiusura a seguito di cessazione del gruppo medesimo in data 11 luglio 2024.

9.4. Il rendiconto inviato risulta - per dichiarazione firmata dal capogruppo in data 11.7.2024 - corrispondente al gruppo "JWA - Wirth Anderlan" e riporta un'entrata complessiva riscossa pari ad euro 9.728,00.

L'importo di euro 9.728,00 risulta integralmente riversato, a seguito di dichiarata cessazione, dal suddetto Gruppo al Consiglio regionale con ordine di riscossione n. 288 del 16.7.2024 e incassato con reversale d'incasso n. 00288 del 16.7.2024.

9.5. Si evidenzia che la somma delle assegnazioni disposte dal Presidente del Consiglio regionale al gruppo "JWA- Wirth Anderlan" di cui ai decreti n. 85/2023 e 12/2024 ammonta solamente ad euro 3.968,00.

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 18 del 17/04/2024 avente ad oggetto "Determinazione dei contributi da erogare ai gruppo consiliari regionali", al gruppo "JWA - Wirth Anderlan + VITA", composto da tre membri, è stato assegnato l'ulteriore importo di euro 5.760,00 quale "contributi spese di funzionamento secondo trimestre 2024".

Da tale provvedimento si desume che il gruppo ha cambiato denominazione ed acquisito un ulteriore membro, con conseguente maggiorazione della quota di contributo prevista. La somma degli importi erogati con i decreti n. 85/2023 e 12/2024 e con la deliberazione n. 18/2024 ammonta ad euro 9.728,00, importo oggetto di integrale riversamento, come sopra descritto.

10. Ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione del Consiglio regionale del 10 settembre 2013, n. 33 (*Corresponsione dei contributi*): *"1. La liquidazione a favore dei gruppi consiliari dei contributi di cui all'articolo 3, destinati all'assolvimento degli scopi istituzionali ivi indicati, avviene di norma in rate anticipate ogni trimestre. 2. All'inizio di ogni Legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. Nel caso di variazione per diminuzione della consistenza numerica di un gruppo o di cessazione dello stesso, i contributi eventualmente già liquidati in eccedenza rispetto alla nuova situazione, vanno restituiti al Consiglio che, tramite delibera dell'Ufficio di Presidenza, provvederà ad adeguarli in base alla nuova configurazione dei gruppi, secondo il presente regolamento. 3. I contributi sono versati su un unico conto corrente, con indicazione del titolo di liquidazione. La ricevuta di versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto. 4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di soggetti diversi dal Capogruppo".*

11. Il rendiconto e la procedura di trasmissione del medesimo alla Corte dei conti, sono irregolari per i seguenti motivi:

- non risulta con esattezza quale gruppo è oggetto di cessazione, se l'originaria formazione e denominazione, ovvero "JWA - Wirth Aderlan", oppure la successiva evoluzione in "JWA- Wirth Aderlan + VITA", con effetto sugli importi oggetto di rendicontazione;

- non viene allegata la formale dichiarazione di cessazione del gruppo e l'indicazione degli effettivi componenti;

- non risulta allegato il verbale di approvazione del rendiconto da parte dei componenti del gruppo;

- non viene trasmessa la documentazione contabile relativa all'apertura del conto corrente intestato al gruppo percettore del contributo pubblico, né l'estratto del conto medesimo, né le operazioni di chiusura. In merito si evidenzia che dalla mail (prot. 2627 del 26.7.2024) a firma del Capogruppo risulta che i fondi regionali sono stati fatti transitare sul conto corrente della "lista" e che solo in data 24.6.2024 è stato attivato un conto corrente intestato al gruppo "JWA+ VITA".

12. La Sezione regionale di controllo prende atto dell'avvenuta restituzione della somma di euro 9.728,00 attribuita, sino al secondo trimestre 2024, dal Consiglio regionale al gruppo "JWA - Wirth Aderlan", ovvero "JWA- Wirth Aderlan + VITA".

Il Collegio deve evidenziare tuttavia la non regolarità del rendiconto di data 11.7.2024, nella forma e nei contenuti inviati, anche in ragione della carenza di documentazione che - allo stato degli atti - non consente di dichiararne la formale regolarità.

In merito si invita a provvedere alla ripresentazione del rendiconto redatto secondo le prescrizioni di legge e con l'allegata pertinente documentazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ASSEGNA

al gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "JWA - Wirth Aderlan" termine sino al 21 agosto 2024 per la regolarizzazione del rendiconto di data 11.7.2024 presentato con riferimento ai contributi erogati sino al secondo trimestre 2024.

A seguito della regolarizzazione, ove adottata, il rendiconto dovrà essere reinviato con la seguente precisazione: "*Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n.64/2024/FRG*"

Decorso tale termine, in carenza di regolarizzazione la Sezione si pronuncerà allo stato degli atti.

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "JWA - Wirth Aderlan" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2024.

Il Magistrato relatore e Presidente f.f.

Cons. Marilisa BELTRAME


CORTE DEI CONTI
MARILISA
BELTRAME
CORTE DEI CONTI
30.07.2024
14:46:20
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

 ALDO PAOLICELLI
30.07.2024 15:53:38
GMT+02:00

Beschluss Nr. 64/2024/FRG



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied (stellvertretende Präsidentin) (Berichterstatteerin)
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied
Carmine PEPE	Referendar

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, die nachstehend als Gesetzesdekret Nr.174/2012 bezeichnet wird;

NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche

Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC und Nr. 19/2021/RGC und Nr. 19/2022/RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

NACH EINSICHTNAHME in die vom Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 11. Juli 2024, Prot. Nr. 2425-P übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 1360 vom 12. Juli 2024);

AUFGRUND des Schreibens dieser Sektion (Prot. Nr. 1397 vom 23. Juli 2024), in dem um Klarstellungen und Unterlagen gebeten wurde, um die Einleitung des Ermittlungsverfahrens zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung zu ermöglichen;

AUFGRUND der vom Präsidenten des Regionalrats mit Schreiben Nr. 2632 vom 26. Juli 2024, (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 1410 vom selben Tag) sowie das ergänzende Schreiben Prot. Nr. 2648 vom 30. Juli 2024 (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 1416 vom selben Tag) übermittelten Unterlagen;

AUFGRUND des Beschlusses vom 25. Juli 2024, Nr. 38/2024, mit dem die Präsidentin der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

NACH ANHÖREN der mit Beschluss der Präsidentin vom 25. Juli 2024, Nr. 37/2024 ernannten berichterstattenden Richterin Marilisa Beltrame (Ratsmitglied);

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 11. Juli 2024, Prot. Nr. cr_taa-11/07/2024-0002425-P (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 0001360-12/07/2024-SC_TN) die Rechnungslegung der Ratsfraktion „*JWA – Wirth Anderlan*“ bezogen auf die Legislaturperiode „*2023-2028 – Haushaltsjahr 2024*“ übermittelt.

Die oben genannte Rechnungslegung vom 11. Juli weist die folgenden Posten mit den entsprechenden Beträgen auf: „Im Haushaltsjahr verfügbare Einnahmen gesamt“ zeigt den Betrag

von Euro 9.728,00; „Ausgaben während des Haushaltsjahres“ zeigt den Betrag von / (0,00) Euro und „Im Haushaltsjahr erzielte Einnahmen“ zeigt den Betrag von Euro 9.728,00. Kein anderer Posten wurde ausgefüllt und keine andere Unterlage wurde beigelegt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen von Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, welche die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und die diesbezügliche Rechnungslegung zum Gegenstand hat. Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, das in das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt worden ist, mit besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Diese Bestimmungen wurden durch Artikel 9, c. 4, der oben genannten Verordnung Nr. 33/2013 ausdrücklich in das lokale Recht übernommen. 33/2013, in dem es heißt: *"Hinsichtlich der Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, ihrer etwaigen Berichtigung, der Veröffentlichung der Erklärung über die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und der Rechnungslegung selbst sowie der Sanktionen im Falle der nicht fristgerechten Vorlage der Rechnungslegung oder des Beschlusses der Kontrollsektion des Rechnungshofs über die Unordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung gelten die Bestimmungen der Absätze 10 und 11 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 213/2012 umgesetzt wurde."*

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Die Rechnungslegungen werden daher vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie

dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Art. 1 Abs. 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber verfügt hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit dieser Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*. Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt und dass dieser demnach nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen *„im Rahmen ihres institutionellen Auftrags“* völlig autonom treffen können.

Wiederholt hat der Verfassungsgerichtshof bekräftigt, dass mit Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben“* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014).

Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Abs. 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (Abs. 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, *„dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob*

die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“.

3. Sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, Nr. 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016, Nr. 27/2019 und Nr. 31/2020).

4. Hinsichtlich der Rechtsnatur der Fraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofes bekräftigt, dass „diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie für das Funktionieren des Versammlungsorgans sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der gesetzlichen Definition ihres Zwecks von Bedeutung sind, unabhängig vom Grundsatz der Unbestreitbarkeit der Meinungen und Stimmabgaben gemäß Art. 122 Abs. 4 der Verfassung, welcher auf die Verwaltung der Beiträge nicht anwendbar ist“. (ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 30892 vom 19.10.2022. Gleichlautend, ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch, im gleichen Sinne, Vereinigte Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

5. Bei den Betriebsausgaben zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält.

Im Besonderen hebt Art. 3 der Verordnung hervor, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrates zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*“Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*), wobei ausdrücklich folgendes hervorgehoben wird: *„Keine Zuschüsse erhalten Parteien oder politische Bewegungen.“.*

6. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen laut Abs. 1 die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen, da die Landtage für die jeweiligen Fraktionen die Kosten des Personals übernehmen, das auch für die Erledigung von Tätigkeiten herangezogen wird, welche die Fraktionsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Regionalratsabgeordnete verrichten, und zwar unter Berücksichtigung der im Art. 25 des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol dargelegten Besonderheit, laut dem sich der Regionalrat ja aus den Mitgliedern des Trentiner und des Südtiroler Landtages zusammensetzt.

Absatz 2 des genannten Artikels 4 beinhaltet jedoch die Möglichkeit für den Fraktionsvorsitzenden, (der regionalen Fraktion) auf Verträge für eine befristete Zusammenarbeit oder mit abhängigem Arbeitsverhältnis oder selbständiger Arbeit, auch gelegentlicher Natur, zurückzugreifen, um die Ausgaben für das Personal zu decken.

In diesem Fall ist es möglich, die Zuweisung eines jährlichen Betrages von maximal 5.400 Euro für jedes Fraktionsmitglied an den Regionalrat zu beantragen.

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

7. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

Die Beratungsaufträge müssen aufgrund der Art der Ausgabe verbucht und unter den Betriebsausgaben eingefügt werden, sofern sie sich auf die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktionen bezieht oder unter den Personalausgaben, sofern die Beratungstätigkeit andere als die institutionellen Tätigkeiten betrifft.

Die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien ist nicht nur formeller sondern grundlegender Natur, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden "*Gelder für laufende Ausgaben*" und "*Gelder für Personalkosten*", denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt - wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß für beide Posten gegeben ist -, die nicht durch eine wahllose Zuteilung

der Beratungsausgaben in Missachtung des Grundsatzes der Übereinstimmung, die in den oben angeführten Beschlüssen festgehalten worden ist, umgangen werden kann.

8. Die von der Sektion durchgeführte Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen betrifft daher:

- die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten, auch im Hinblick auf die Bestimmungen der internen Vorschriften, und die ordnungsgemäße Darstellung der Verwaltungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie den Abgleich der Kassenbestände;
- die Bewertung der Inhärenz und der Kohärenz mit der institutionellen Tätigkeit jeder Ausgabe; die Umstände, Anlässe und Zwecke, die jede spezifische buchhalterische Ausgabe bestimmt haben, um den wesentlichen teleologischen Zusammenhang zwischen der ausgewiesenen Ausgabe und der institutionellen Tätigkeit der Gruppe zu ermitteln;
- die Rückgabe von langlebigen Gütern, die von der Gruppe erworben wurden und die in das Inventar der in der 17. Legislaturperiode zugewiesenen Güter eingetragen wurden;
- die Rückgabe der nicht verwendeten Beträge an den Regional - oder Landesrat.

9. Die vorliegende Rechnungslegung bezieht sich auf die Beendigung der Gruppe „JWA - Wirth Anderlan“; die Gruppe hat die Rückzahlung der endgültigen Kassenbestände an den Regionalrat in Höhe von Euro 9.728,00 (neuntausendsiebenhundertachtundzwanzig,00) beweist, wie in Art. 8, Abs. 6, Nr. 33/2013 der Verordnung des Rates vorgesehen.

9.1. In Anbetracht des Fehlens von Begleitdokumenten zur Rechnungslegung forderte die Kontrollsektion mit Ermittlungsschreiben (Prot. Nr. 1397 vom 23. Juli 2024) die folgenden Unterlagen dem Präsidenten des Regionalrats an:

„a) Bildung und Zusammensetzung der Ratsfraktion und etwaige Änderungen mit entsprechendem Änderungsdatum;

b) Zuteilungsdekrete der Gelder seitens des Regionalrats;

c) Die Unterlagen, die die Auflösung des Bankkontos, das auf dem Namen der Ratsfraktion „JWA – Wirth Anderlan“ läuft, bestätigen;

d) Die Unterlagen, die die Rückgabe der rückständigen endgültigen Gelder seitens der Fraktion zum Datum der Beendigung der Gruppe bestätigen (Inkassoaufträge des Regionalrats);

e) Eventuell, die Unterlagen betreffend die Liste der langlebigen Gebrauchsgüter, die der Fraktionsgruppe zugewiesen wurden und dem Regionalrat zurückgegeben wurden (Übergabenederschriften)“.

9.2 Mit Schreiben (Prot. Nr. 2632 vom 26. Juli 2024 – beim Rechnungshof: Prot. Nr. 1410 vom selben Tag) hat der Präsident des Regionalrats folgendes übermittelt:

- „BESTÄTIGUNG“ vom 16. Januar 2024 der Zusammensetzung der regionalen Ratsgruppe „JWA - Wirth Anderlan“ mit Fraktionsvorsitzendem Ratsmitglied Jürgen Wirth Anderlan und Mitglied Ratsmitglied Colli Andreas;
- Dekret vom 29.12.2023, Nr. 85 des Präsidenten des Regionalrats lautend „Zweckbindung der Ausgaben für die institutionelle Tätigkeit und der Personalausgaben der Monate November und Dezember 2023“, das der Fraktion (die sich aus zwei Ratsmitgliedern zusammensetzt) den Betrag von Euro 1.088,00 zuweist;
- Dekret vom 9. Februar 2024, Nr. 12 des Präsidenten des Regionalrats lautend „Zweckbindung der Ausgaben für die institutionelle Tätigkeit und zur Deckung der Personalkosten für das 1. Trimester 2024 und die Monate November und Dezember 2023,,“ das der Fraktion (die sich aus zwei Ratsmitgliedern zusammensetzt) den Betrag von Euro 2.880,00 zuweist;
- Inkassobeleg Nr. 00288 vom 16. Juli 2024 in Höhe von Euro 9.728,00 mit Betreff „Überweisung aufgrund der Beendigung der Ratsfraktion – JWA“ seitens „JWA – Wirth Anderlan“;
- E-mail vom 26. Juli 2024 von Jürgen Wirth Anderlan (Prot. des Regionalrats cr_taa-26/07/2024-0002627-A), in der folgendes steht: *„(...) da die Gruppe JWA – Wirth Anderlan kein eigenes Bankkonto hatte, wurde das Geld des Regionalrats auf das Bankkonto der Liste JWA – Wirth Anderlan überwiesen und deswegen haben wir das Bankkonto nicht löschen können. Am 26. Juni 2024 haben wir ein Bankkonto der Fraktion JWA – Vita für den Regionalrat eröffnet, das haben wir dem Regionalrat bereits mitgeteilt (...).“*

Mit ergänzendem Schreiben vom 30. Juli 2024 hat der Regionalrat zusätzliche Unterlage übermittelt, und zwar:

- Formular B des Herrn Jürgen Wirth Anderlan und des Herrn Andreas Colli;
- Zuweisungsbescheinigung der Steuernummer 94156500210 bezüglich der Ratsfraktion JWA Wirth Anderlan;
- Zahlungsaufträge Nr. 217 vom 13.2.2024 und Nr. 218 vom 13.2.2024;
- Mitteilung Prot. des Regionalrats vom 9.2.2024, Nr. 619;
- Zahlungsauftrag Nr. 758 vom 3.5.2024;
- Zuweisungsbescheinigung der Steuernummer 96122260225 bezüglich der Ratsfraktion JWA - VITA;
- Mitteilung Prot. des Regionalrats Nr. 2158 vom 14.6.2024.

9.3. Aus der Überprüfung der vom Regionalrat gesendeten Unterlage geht folgendes hervor:

- Das Dekret vom 29. Dezember 2023, Nr. 85 des Präsidenten des Regionalrats hat der Fraktion (die sich aus zwei Ratsmitgliedern zusammensetzt) den Betrag von Euro 1.088,00 für den Zeitraum November-Dezember 2023 zugewiesen;

- Am 16.1.2024 ist die regionale Ratsgruppe „JWA - Wirth Anderlan“ aus dem Fraktionsvorsitzenden Ratsmitglied Jurgen Wirth Anderlan und Ratsmitglied Colli Andreas zusammengesetzt;
- Das Dekret vom 9.2.2024, Nr. 12 des Präsidenten des Regionalrats hat der Fraktion (die sich aus zwei Ratsmitgliedern zusammensetzt) die zweite Tranche in Höhe von Euro 2.880,00 zugewiesen;
- Die erhaltenen Beiträge wurden nicht auf ein Bankkonto auf den Namen der Gruppe, sondern auf ein Bankkonto auf den Namen der „Liste“ überwiesen;
- Das auf den Namen der Gruppe lautende Bankkonto wurde angeblich erst am 24. Juni 2024 eröffnet, aber es wurde weder ein Kontoauszug noch eine Dokumentation über die Auflösung der Gruppe - datiert am 11. Juli 2024 - übermittelt.

9.4. Die vorgelegte Rechnungslegung bezieht sich - laut der vom Gruppenvorsitzender am 11.7.2024 unterzeichneten Erklärung - auf die Gruppe „JWA - Wirth Anderlan“ und weist eine Gesamteinnahme von 9.728,00 Euro aus.

Der Betrag von Euro 9.728,00 wird nach der erklärten Beendigung von der genannten Gruppe mit Einziehungsauftrag Nr. 288 vom 16.7.2024 vollständig an das Regionalrat zurückgezahlt und mit Inkassobeleg Nr. 00288 vom 16.7.2024 eingezogen.

9.5. Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Summe der Zuweisungen des Präsidenten des Regionalrats an die Gruppe „JWA-Wirth Anderlan“ in den Dekreten Nr. 85/2023 und 12/2024 nur auf Euro 3.968,00 beläuft.

Mit dem Beschluss des Präsidiums vom 17.4.2024, Nr. 18 über die „Festsetzung der den Regionalratsfraktionen auszahlenden Beiträge“ wurde der aus drei Mitgliedern bestehenden Fraktion „JWA - Wirth Anderlan + VITA“ ein weiterer Betrag von 5.760,00 Euro als „Beiträge 2. Quartal 2024 für laufende Ausgaben“ zugewiesen.

Daraus geht hervor, dass die Gruppe ihren Namen geändert und ein weiteres Mitglied aufgenommen hat, was zu einer Erhöhung des geplanten Beitrags geführt hat. Die Summe der mit den Dekreten Nr. 85/2023 und 12/2024 und dem Beschluss Nr. 18/2024 ausgezahlten Beträge beläuft sich auf 9.728,00 Euro, ein Betrag, der, wie oben beschrieben, vollständig zurückgezahlt wurde.

10. Im Sinne des Art. 5 des Beschlusses des Regionalrats vom 10. September 2013, Nr.33 (*Auszahlung der Zuschüsse*): 1. *Die Auszahlung der Zuschüsse an die Fraktionen nach Artikel 3 zur Wahrnehmung ihrer institutionellen Aufgaben erfolgt allgemein trimestral und im Voraus.* 2. *Zu Beginn der Legislaturperiode nimmt das Präsidium die Bildung und Zusammensetzung der Fraktionen zur Kenntnis und zahlt die Zuschüsse ab der konstituierenden Sitzung des Regionalrates aus. Anhand der erhaltenen Mitteilungen prüft*

das Präsidium etwaige, anschließend erfolgte Änderungen der Anzahl und Zusammensetzung der Fraktionen und passt die an die Fraktionen auszahlenden Zuschüsse ab dem ersten Tag des Monats an, der auf die Änderung folgt. Im Falle einer Änderung aufgrund einer Abnahme der Mitgliederzahl oder des Verlustes des Fraktionsstatus sind etwaige im Vergleich zur neuen Situation überschüssige Zuschüsse an den Regionalrat, zurückzuzahlen, der mit Präsidiumsbeschluss eine Angleichung derselben anhand der neuen Zusammensetzung der Fraktionen nach dieser Verordnung vornehmen wird. 3. Die Zuschüsse werden auf ein einziges Bankkonto überwiesen. Dabei ist der entsprechende Verwendungszweck anzugeben. Der Überweisungsbeleg gilt als Quittung und ist in jeder Hinsicht rechtsgültig. 4. Die Summen, die den Fraktionen als Zuschüsse zustehen, sind nicht übertragbar, auch nicht teilweise. In diesem Sinne kann gegenüber dem Präsidium keine Vereinbarung geltend gemacht werden. Das Präsidium ist jedenfalls angehalten, Zahlungen zugunsten von Personen, die nicht der Fraktionsvorsitzende sind, abzulehnen.“.

11. Die Rechnungslegung und deren Verfahren zur Übermittlung an den Rechnungshof sind aus den folgenden Gründen nicht ordnungsmäßig:

- es ist nicht klar, welche Gruppe genau aufgelöst wurde, ob die ursprüngliche Gründung und Bezeichnung, d.h. „JWA - Wirth Aderlan“, oder die spätere Änderung in „JWA - Wirth Aderlan + VITA“, was die Beträge, die Gegenstand der Rechnungslegung sind, beeinflusst;
- die formelle Erklärung über die Auflösung der Gruppe und die Angabe der tatsächlichen Mitglieder ist nicht beigefügt;
- die Genehmigungsniederschrift der Rechnungslegung seitens der Fraktionsmitglieder ist nicht beigefügt;
- die Buchhaltungsunterlagen über die Eröffnung des Bankkontos auf den Namen der Gruppe, die den öffentlichen Beitrag erhält, wurden nicht übermittelt, ebenso wenig wie der Kontoauszug und die Dokumentation betreffend die Auflösung. Diesbezüglich ist anzumerken, dass aus der vom Gruppenvorsitzender unterzeichneten E-Mail (Prot. 2627 vom 26.7.2024) hervorgeht, dass die regionalen Mittel auf das Bankkonto der „Liste“ überwiesen wurden und dass erst am 24.6.2024 ein Bankkonto auf den Namen der Gruppe „JWA+ VITA“ eröffnet wurde.

12. Die regionale Kontrollsektion nimmt zur Kenntnis, dass der Betrag von Euro 9.728,00, der der Gruppe „JWA - Wirth Aderlan“, d.h. „JWA- Wirth Aderlan + VITA“ vom Regionalrat bis zum zweiten Quartal 2024 zugewiesen wurde, zurückerstattet wurde.

Das Kollegium muss jedoch feststellen, dass die Rechnungslegung vom 11.7.2024 in der übersandten Form und dem Inhalt nach nicht ordnungsmäßig ist, auch aufgrund der fehlenden Unterlagen, die es - zum jetzigen Zeitpunkt - nicht erlauben, seine formale Ordnungsmäßigkeit zu erklären.

In diesem Zusammenhang wird es darauf gefordert, die nach den gesetzlichen Vorschriften erstellten Rechnungslegung mit den zutreffenden Unterlagen erneut vorzulegen.

AUS DIESEN GRÜNDEN

SETZT

der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte

der Ratsgruppe der Autonomen Region Trentino-Südtirol „JWA - Wirth Aderlan“ eine Frist bis zum 21. August 2024 fest, um die Rechnungslegung vom 11.7.2024, die in Bezug auf die bis zum zweiten Quartal 2024 gezahlten Beiträge vorgelegt wurde, zu berichtigen.

Nach der Berichtigung muss die Rechnungslegung, sofern sie angenommen wurde, mit folgendem Wortlaut erneut vorgelegt werden: *„Überarbeitete Rechnungslegung infolge des Beschlusses des Rechnungshofs – Kontrollsektion Trient - Nr. 64/2024/FRG“.*

Nach Ablauf dieser Frist entscheidet die Sektion in Ermangelung einer Berichtigung über den Stand der Akten.

VERFÜGT,

dass der unterstützende Dienst der Sektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „JWA – Wirth Anderlan“, die in Anhang dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol gemäß Art. 9 Abs. 4 der Verordnung Nr. 33/2013 übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der nicht öffentlichen Sitzung vom 30. Juli 2024.

Die berichterstattende RichterIn und
stellvertretende Präsidentin
Rätin Marilisa BELTRAME

Im Sekretariat hinterlegt

Der Leiter
Aldo PAOLICELLI

Deliberazione n. 69/2024/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Marilisa BELTRAME	Consigliere (Presidente ff - Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 e con deliberazione n. 7 del 19 luglio 2024, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 64/2024/FRG del 30 luglio 2024, con la quale è stata evidenziata la non regolarità del rendiconto di data 11/07/2024 del gruppo consiliare "*JWA – Wirth Anderlan*", riferito al periodo della legislatura "*2023-2028 Esercizio finanziario 2024*", nella forma e nei contenuti inviati, anche in ragione della carenza di documentazione e con la quale è stato assegnato un termine per la regolarizzazione;

VISTA la documentazione del gruppo consiliare "*JWA – Wirth Anderlan*", inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 2735-P del 7 agosto 2024, prot. Corte dei conti n. 1443 dell'8 agosto 2024, a riscontro della Del. n. 64/2024/FRG;

VISTA l'ordinanza n. 42/2024 del 30.8.2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore Cons. Marilisa Beltrame, designato con ordinanza del Presidente n. 37/2024 del 25 luglio 2024.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. cr_tas-11/07/2024-0002425-P del 11 luglio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0001360-12/07/2024-SC_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso il rendiconto del gruppo consiliare "*JWA – Wirth Anderlan*", riferito al periodo della legislatura "*2023-2028 Esercizio finanziario 2024*" di data 11/07/2024.

Il suddetto rendiconto, senza null'altro indicare o allegare, riportava meramente la voce "Totale entrate disponibili" per l'importo di 9.728,00 euro; la voce "Uscite pagate nell'esercizio" per l'importo di / (0,00) euro ed infine la voce "Entrate riscosse nell'esercizio" indicando l'importo di 9.728,00 euro.

Sulla scorta dell'istruttoria eseguita, con Deliberazione n. 64/2024/FRG del 30 luglio 2024 la Sezione di Trento ha evidenziato "*la non regolarità del rendiconto*", assegnando il termine del 21 agosto 2024 per la regolarizzazione.

Con nota del 7 agosto 2024 il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso "*il rendiconto rielaborato dal Gruppo consiliare regionale "JWA - Wirth Anderlan" a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 64/2024/FRG*", con allegati due prospetti di rendiconto.

Il primo prospetto, di data 06/08/2024, risulta intestato al gruppo consiliare "JWA-Wirth Anderlan", e riporta alla voce "Totale entrate disponibili" l'importo di 3.968,00 euro; alla voce "Uscite pagate nell'esercizio" l'importo di / (0,00) euro ed alla voce "Entrate riscosse nell'esercizio" l'importo 3.968,00 euro.

Il secondo prospetto, parimenti di data 06/08/2024, risulta intestato al gruppo consiliare "JWA-Vita", e riporta alla voce "Totale entrate disponibili" l'importo di 5.760,00 euro; alla voce "Uscite pagate nell'esercizio" l'importo di / (0,00) euro ed alla voce "Entrate riscosse nell'esercizio" l'importo 5.760,00 euro.

Risultano, inoltre, allegati documenti relativi a: "*Scioglimento Gruppo Consiliare Lista JWA - Wirth Anderlan Legislatura 2023 - 2028*"; "*Nuova Costituzione - Gruppo Consiliare Regionale JWA - VITA - Legislatura 2023 - 2028*"; sottoscrizione di un contratto di conto corrente, di data 24/06/2024 e successivo recesso dal medesimo contratto di conto corrente di data 30/07/2024; quattro dettagli contabili relativi ad un conto corrente diverso da quello aperto in data 24/06/2024; due certificati di attribuzione del codice fiscale, uno di data 05/06/2023 e l'altro di data 16/02/2024.

Considerato in diritto

1. Si richiamano i punti da 1 a 8 della Deliberazione n. 64/2024/FRG del 30/07/2024, illustrativi dei principi generali in materia di finanziamento dei gruppi consiliari e conseguente controllo della Corte dei conti.
2. Nel merito si richiama la ricostruzione della documentazione svolta al punto n. 9 della Deliberazione n. 64/2024/FRG del 30/07/2024, osservando conclusivamente quanto segue.

Il rendiconto presentato l'11 luglio 2024 risultava relativo alla cessazione del gruppo "JWA - Wirth Anderlan". Con la presentazione del predetto rendiconto veniva data dimostrazione dell'avvenuta restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale per il complessivo importo di euro 9.728,00 (novemilasettecentoventotto,00). Detta restituzione è confermata dalla reversale di incasso n. 00288 del 16 luglio 2024 per euro 9.728,00, avente causale "versamento per cessazione gruppo consiliare - JWA", versante "JWA Wirth Anderlan", con sede in via Mendola, 34 Caldaro sulla Strada del vino, codice fiscale 94156500210.

Tale codice fiscale risulta utilizzato dal Gruppo e corrisponde a quello emesso per la lista "JWA-Wirth Anderlan", come da dichiarazione (prot. Consiglio regionale cr_tas-26/07/2024-0002627-A) mail di data 26 luglio 2024 a firma Jurgen Wirth Anderlan e confermato dalla documentazione allegata alla nota integrativa di data 30 luglio 2024 del Consiglio regionale, prot. n. 2648-P.

Con tale nota è stato altresì inviato il certificato di attribuzione del codice fiscale n. 96122260225, di data 16/02/2024, relativo al gruppo consiliare "JWA -VITA", giusta comunicazione prot. Cons.reg. n. 2158 del 14/6/2024 per il Gruppo consiliare regionale "JWA Wirth Anderlan + VITA".

3. Con deliberazione n. 64/2024/FRG del 30 luglio 2024 la Sezione di Trento ha evidenziato che il rendiconto di data 11/07/2024 e la relativa procedura di trasmissione risultavano irregolari in considerazione della incertezza circa il gruppo oggetto di cessazione (se l'originaria formazione "JWA - Wirth Aderlan", oppure la successiva evoluzione in "JWA- Wirth Aderlan + VITA"), con riflessi contabili sugli importi oggetto di rendicontazione.

La Sezione, quindi, assegnava termine al 21/08/2024 al Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "JWA - Wirth Aderlan" per la regolarizzazione del rendiconto presentato.

4. Con nota prot. n. 2735-P del 7 agosto 2024, prot. Corte dei conti n. 1443 dell'8 agosto 2024, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso:

- dichiarazione "Scioglimento Gruppo consiliare Lista JWA - Wirth Anderlan Legislatura 2023 - 2028" a firma dei Consiglieri regionali Juergen Wirth Anderlan e Andreas Colli, di data 16/02/2024;
- dichiarazione "Nuova Costituzione - Gruppo consiliare Regionale JWA - VITA Legislatura 2023 - 2028" a firma dei Consiglieri regionali Juergen Wirth Anderlan e Andreas Colli, di data 16/02/2024;
- rendiconto annuale del Gruppo consiliare "JWA-Wirth Anderlan" di data 06/08/2024;
- rendiconto annuale del Gruppo consiliare "JWA-VITA" di data 06/08/2024;
- contratto di conto corrente, stipulato in data 24/06/2024, tra Raiffeisen Landesbank Suedtirol e "JWA Wirth Anderlan + VITA Regionalratsfraktion";

- atto di data 30/07/2024 di recesso dal contratto di c/c intestato a “JWA Wirth Anderlan + VITA Regionalratsfraktion”;
- dettaglio movimento contabile, relativo a un bonifico a favore del conto IBAN nr. IT 05 V 05856 58250 053571526484, presso la Volksbank, di data 16/02/2024, per un importo di euro 1.088,00, ordinante Consiglio regionale Trentino-Alto Adige;
- dettaglio movimento contabile, relativo a un bonifico a favore del conto IBAN nr. IT 05 V 05856 58250 053571526484, presso la Volksbank, di data 16/02/2024, per un importo di euro 2.880,00, ordinante Consiglio regionale Trentino-Alto Adige;
- dettaglio movimento contabile, relativo a un bonifico a favore del conto IBAN nr. IT 05 V 05856 58250 053571526484, presso la Volksbank, di data 06/05/2024, per un importo di euro 5.760,00, ordinante Consiglio regionale Trentino-Alto Adige;
- dettaglio movimento contabile, relativo ad una disposizione a favore di “Regionalrat Trentino-Suedtirol” dal conto IBAN nr. IT 05 V 05856 58250 053571526484, presso la Volksbank, di data 25/06/2024, per un importo di euro 9.728,00;
- certificato di attribuzione del codice fiscale n. 94156500210 da parte dell’Agenzia delle entrate, al soggetto avente denominazione “JWA-WIRTH ANDERLAN”, con domicilio in via Mendola 34, Caldaro sulla strada del vino, di data 05/06/2023;
- certificato di attribuzione del codice fiscale n. 96122260225 da parte dell’Agenzia delle entrate, al soggetto avente denominazione “JWA-VITA”, con domicilio in Piazza Dante 16, Trento, di data 16/02/2024;
- mail di data 06/08/2024 ad oggetto “Weiter Dokumente JWA – VITA Rendiconto”, indirizzata al Consiglio regionale da Juergen Wirth Anderlan.

5. Come già illustrato nella precedente Del. n. 64/2024/FRG di questa Sezione, dall’esame della documentazione pervenuta dal Consiglio regionale con note prot. n. 2632-P del 26 luglio 2024, n. 2648-P del 30 luglio 2024 e n. 2735-P del 7 agosto 2024 si può ricostruire la vicenda in senso cronologico, evidenziando che:

- il decreto n. 85 del 29 dicembre 2023 del Presidente del Consiglio regionale aveva assegnato al gruppo “JWA – Wirth Anderlan” (composto da due consiglieri) la somma di 1.088,00 euro per il periodo novembre – dicembre 2023 ed il decreto n. 12 del 9 febbraio 2024 aveva assegnato al gruppo “JWA – Wirth Anderlan” (composto da due consiglieri) una seconda rata per l’importo di 2.880,00 euro, relativa al I trimestre 2024 (gennaio, febbraio e marzo);

- in data 08/02/2024, prot. Consiglio regionale n. 619-A del 09/02/2024, veniva comunicata al Consiglio regionale la costituzione del Gruppo “JWA Wirth Anderlan + VITA” composto dai “consiglieri della lista JWA Wirth Anderlan in Consiglio di Bolzano – sig. Juergen Anderlan e sig. Andreas Colli – e la consigliera della lista VITA in Consiglio provinciale di Bolzano – sig.ra Renate Holzeisen”;
- conseguentemente, la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 18 del 17/04/2024 assegnava al gruppo “JWA – Wirth Anderlan + VITA” (composto, dal marzo 2024, da tre membri) l’importo di euro 5.760,00;
- in data 16/02/2024 i consiglieri Juergen Wirth Anderlan e Andreas Colli sottoscrivono due dichiarazioni ove precisano:
 - ✓ che “Con le elezioni del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano si è formato il 23/11/2023 anche il gruppo consiliare regionale Liste JWA – Wirth Anderlan, codice fiscale n. 94156500210, con sede a Caldaro, via Mendola, 34. Il gruppo consiliare regionale si compone di due consiglieri regionali. (...) Il giorno 16/02/2024 si è sciolto il gruppo consiliare regionale JWA – Wirth Anderlan a seguito della fusione dello stesso con il gruppo consiliare provinciale VITA; è sorto quindi il gruppo consiliare regionale JWA – VITA con codice fiscale n. 96122260225”;
 - ✓ e che “In data 16/02/2024 i due gruppi consiliari provinciali Liste JWA – Wirth Anderlan e Vita hanno costituito il gruppo consiliare regionale JWA – VITA, codice fiscale n. 96122260225, con sede nel Comune di Caldaro, via Mendola, 34. Attraverso questa fusione si è sciolto il gruppo consiliare regionale JWA – Wirth Anderlan”;
- i contributi versati sia al Gruppo “JWA Wirth Anderlan” che al Gruppo “JWA Wirth Anderlan + VITA” non sono transitati su conti correnti intestati rispettivamente e distintamente ai due gruppi, ma su un unico conto corrente intestato alla (cronologicamente precedente) “Lista JWA Wirth Anderlan”, sul conto Volksbank IBAN nr. IT 05 V 05856 58250 053571526484;
- il 24/06/2024 è stato aperto un conto corrente, presso Raiffeisen Landesbank/Cassa Centrale Raiffeisen, intestato a “JWA Wirth Anderlan + VITA Regionalratsfraktion”, avente sede in Piazza Dante 16, Trento, IBAN n. IBAN IT 72 A 03493 11600 000300107841;
- il 30/07/2024 è stato operato il recesso dal sopra descritto contratto di conto corrente, con l’indicazione di girare il saldo del conto, indicato in euro 1,92, ad un conto corrente presso la Suedtiroler Volksbank AG intestato a Wirth Anderlan Juergen IBAN IT 16 E 05856 58250 053571512355.

Risulta infine che il Presidente del gruppo consiliare regionale “JWA-VITA” ha, in data 31/07/2024, comunicato al Consiglio regionale la rinuncia ai contributi per l’intera durata della legislatura; per tale motivo la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 35/2024 del 2/08/2024, che assegnava al

gruppo consigliere regionale "JWA+VITA" (nella composizione in 3 membri) il finanziamento relativo al periodo luglio e agosto, e la relativa liquidazione non ha avuto luogo.

6. Da quanto sopra esposto risulta che il **gruppo "JWA - Wirth Anderlan"** è cessato il 16/02/2024, con decorrenza fine mese, mentre il **gruppo "JWA-VITA" esiste ancora**.

I due rendiconti re-inviati con nota prot. 2735-P del 07/08/2024 sono - per dichiarazione firmata dal capogruppo in data 06/08/2024 - corrispondenti rispettivamente al gruppo consiliare "JWA - Wirth Anderlan" e al gruppo consiliare "JWA-VITA".

Il primo riporta un'entrata complessiva riscossa pari a 3.968,00 euro, il secondo un'entrata complessiva riscossa pari a 5.760,00 euro. Nessuno dei due rendiconti evidenzia spese.

La somma dei due importi, pari a euro 9.728,00, è stata - come già accertato nella Del. n. 64/2024/FRG - integralmente riversata in un'unica soluzione al Consiglio regionale con ordine di riscossione n. 288 del 16/07/2024 ed incassata con reverse n. 00288 del 16/07/2024.

7. La Sezione prende atto della complessiva documentazione inviata, unitamente ai rendiconti rielaborati con corretta individuazione dei gruppi percettori - il primo dei quali (a due componenti) estinto per effetto della costituzione del nuovo (a tre componenti) tuttora in essere (ma rinunciante al finanziamento pubblico spettante ai gruppi del Consiglio regionale), utile alla comprensione della titolarità dei fondi incassati e dei relativi rendiconti.

In considerazione della dichiarata - in atto pubblico - assenza di spese effettuate per le attività dei gruppi in esame, unitamente all'avvenuta restituzione dell'integrale importo percepito a titolo di contribuzione pubblica da entrambi i gruppi, la circostanza della mancata allegazione degli estratti conto dei due conti correnti (uno utilizzato per incasso e restituzione dei contributi; l'altro aperto e immediatamente chiuso) non inficia l'operazione di regolarizzazione effettuata a recepimento delle indicazioni fornite con la precedente Del. n. 64/2024/FRG del 30 luglio 2024.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

PRENDE ATTO

dell'avvenuta regolarizzazione, a seguito della Del. n. 64/2024/FRG, del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "JWA - Wirth Anderlan"

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia dei rendiconti del gruppo consiliare "JWA - Wirth Anderlan" e del gruppo consiliare "JWA-VITA" che costituiscono allegato alla presente

pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2024.

Il Magistrato relatore e Presidente f.f.

Cons. Marilisa BELTRAME



Depositata in segreteria

Per Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

Il Funzionario

Marco ULACCO



Beschluss Nr. 69/2024/FRG



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN

KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Marilisa BELTRAME	Rätin (stellvertretende Präsidentin - Berichterstatterin)
Tullio FERRARI	Rat
Gianfranco BERNABEI	Rat
Carmine PEPE	Referendar

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, die nachstehend als Gesetzesdekret Nr.174/2012 bezeichnet wird;

NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche

Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC und Nr. 19/2021/RGC und Nr. 19/2022/RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

AUFGRUND des Beschlusses dieser Sektion vom 30. Juli 2024, Nr. 64/2024/FRG, in dem die Unordnungsmäßigkeit der 11. Juli 2024 datierten Rechnungslegung der Ratsfraktion „*JWA Wirth Anderlan*“ in Bezug auf die „*Legislaturperiode 2023-2028 – Haushaltsjahr 2024*“ in der übersandten Form und dem Inhalt nach - auch angesichts des Mangels an Dokumentation - festgestellt wurde, und in dem eine Frist für die Regulierung festgesetzt wurde;

AUFGRUND der vom Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino - Alto Adige/Südtirol mit Schreiben Nr. 2735-P vom 7.8.2024, (beim Rechnungshof: Prot. vom 8.8.2024, Nr. 1443) übermittelten Unterlagen, die als Antwort zum Beschluss Nr.64/2024/FRG gelten;

AUFGRUND des Beschlusses vom 30. August 2024, Nr. 42/2024, mit dem die Präsidentin der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

NACH ANHÖREN der mit Beschluss der Präsidentin vom 25. Juli 2024, Nr. 37/2024 ernannten berichterstattenden Richterin Marilisa Beltrame (Ratsmitglied);

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 11.7.2024, Prot. Nr. cr_tas-11/07/2024-0002425-P (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 0001360-12/07/2024-SC_TN) die 11. Juli 2024 datierte Rechnungslegung der Ratsfraktion „*JWA – Wirth Anderlan*“ mit Bezug auf die Legislaturperiode „*2023-2028 – Haushaltsjahr 2024*“ übermittelt.

Die oben genannte Rechnungslegung enthielt nur den Posten „Im Haushaltsjahr verfügbare Einnahmen gesamt“ mit dem Betrag von 9.728,00 Euro, ohne anderes anzugeben oder beizufügen; der Posten „Ausgaben während des Haushaltsjahres“ zeigte den Betrag von / (0,00) Euro und

schließlich der Posten „Im Haushaltsjahr erzielte Einnahmen“ zeigte den Betrag von Euro 9.728,00 Euro.

Infolge des durchgeführten Ermittlungsverfahrens hat die Sektion von Trient mit dem Beschluss vom 30.7.2024, Nr. 64/2024/FRG, die Unordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung festgestellt und die Frist bis zum 21. August 2024 festgesetzt, um die Rechnungslegung zu berichtigen.

Mit Schreiben vom 7.8.2024 hat der Präsident des Regionalrats die „Überarbeitete Rechnungslegung der regionalen Ratsgruppe „JWA – Wirth Anderlan“ infolge des Beschlusses des Rechnungshofs – Kontrollsektion Trient - Nr. 64/2024/FRG“ samt zwei Rechnungslegungsprospekten übermittelt.

Der erste Prospekt, datiert 6.8.2024, lautet auf den Namen der Ratsgruppe „JWA-Wirth Anderlan“ und weist unter „Im Haushaltsjahr verfügbare Einnahmen gesamt“ den Betrag von 3.968,00 Euro, unter „Ausgaben während des Haushaltsjahres“ den Betrag von / (0,00) Euro und unter „Im Haushaltsjahr erzielte Einnahmen“ den Betrag von 3.968,00 Euro aus.

Der zweite Prospekt, ebenfalls vom 6.8.2024, ist auf den Namen der Ratsgruppe „JWA-Vita“ ausgestellt und weist unter dem Posten „Im Haushaltsjahr verfügbare Einnahmen gesamt“ den Betrag von 5.760,00 Euro, unter dem Posten „Ausgaben während des Haushaltsjahres“ den Betrag von / (0,00) Euro und unter dem Posten „Im Haushaltsjahr erzielte Einnahmen“ den Betrag von 5.760,00 Euro aus.

Es wurden Unterlagen beigefügt und zwar: „Auflösung Regionalratsfraktion Liste JWA – Wirth Anderlan Legislaturperiode 2023-2028“; „Neugründung Regionalratsfraktion JWA – VITA Legislaturperiode 2023-2028“; Unterzeichnung eines Bankkontovertrags am 24.6.2024 und anschließende Kündigung desselben Bankkontovertrags am 30.7.2024; vier Buchungsangaben zu einem anderen Bankkonto als dem am 24.6.2024 eröffneten; zwei Bescheinigungen über die Zuweisung der Steuernummer, eine vom 5.6.2023 und die andere vom 16.2.2024.

Sachverhalt

1. Es wird auf die Z. 1 bis 8 des Beschlusses Nr. 64/2024/FRG vom 30.7.2024 verwiesen, in denen die allgemeinen Grundsätze zur Finanzierung der Ratsfraktionen und der damit verbundenen Prüfung durch den Rechnungshof dargestellt sind.

2. In der Sache wird auf die in Z. 9 des Beschlusses Nr. 64/2024/FRG vom 30.7.2024 vorgenommene Rekonstruktion der Unterlagen verwiesen und abschließend folgendes festgehalten.

Die am 11. Juli 2024 eingereichte Rechnungslegung bezog sich auf die Auflösung der Gruppe „JWA – Wirth Anderlan“. Mit der Vorlage der genannten Rechnungslegung wurde der Nachweis erbracht, dass den abschließenden Kassenbestand in der Gesamthöhe von 9.728,00 (neuntausendsiebenhundertachtundzwanzig,00) Euro an den Regionalrat zurückgegeben wurden. Diese Rückgabe wird durch den Inkassoauftrags Nr. 00288 vom 16. Juli 2024 von 9.728,00 Euro

bestätigt, mit dem Zahlungsgrund „Zahlung für die Auflösung der Ratsfraktion - JWA“, seitens „JWA Wirth Anderlan“, mit Sitz in Kaltern an der Weinstraße, Mendelstraße 34, Steuernummer 94156500210.

Diese Steuernummer wird von der Gruppe verwendet und entspricht derjenigen, die für die Liste „JWA-Wirth Anderlan“ ausgestellt wurde, wie aus der von Jürgen Wirth Anderlan unterzeichneten Erklärung (Prot. Regionalrat cr_taa-26/07/2024-0002627-A) per E-Mail vom 26. Juli 2024 hervorgeht und durch die der ergänzenden Mitteilung des Regionalrats vom 30. Juli 2024, Prot. Nr. 2648-P, beigefügten Unterlagen bestätigt wird.

Mit diesem Schreiben wurde auch die Bescheinigung über die Zuteilung der Steuernummer Nr. 96122260225 vom 16.2.2024 für die Ratsgruppe „JWA -VITA“ gemäß der Mitteilung des regionalen Regionalrats Prot. Nr. 2158 vom 14.6.2024 für die Regionalratsgruppe „JWA Wirth Anderlan + VITA“ übermittelt.

3. Mit Beschluss Nr. 64/2024/FRG vom 30. Juli 2024 wies die Sektion von Trient darauf hin, dass die Rechnungslegung vom 11.7.2024 und das damit verbundene Übermittlungsverfahren nicht ordnungsgemäß waren, da nicht klar war, welche Gruppe aufgelöst wurde (ob es sich um die ursprüngliche Formation „JWA - Wirth Aderlan“ oder die spätere Entwicklung zu „JWA - Wirth Aderlan + VITA“ handelte), was sich aus buchhalterischer Sicht auf die Beträge, die Gegenstand der Rechnungslegung sind, auswirkte.

Die Sektion hat daher der Ratsgruppe der Autonomen Region Trentino-Südtirol „JWA - Wirth Aderlan“ eine Frist bis zum 21.08.2024 gesetzt, um die vorgelegte Rechnungslegung zu berichtigen.

4. Mit Schreiben vom 7. August 2024, Prot. Nr. 2735-P (beim Rechnungshof Prot. Nr. 1443 vom 8. August 2024) hat der Präsident des Regionalrates folgendes übermittelt:

- Bestätigung vom 16.2.2024 betreffend „Auflösung Ratsfraktion Liste JWA - Wirth Anderlan Legislaturperiode 2023-2028“, unterschrieben von den regionalen Ratsmitgliedern Jürgen Wirth Anderlan und Andreas Colli;
- Bestätigung vom 16.2.2024 betreffend „Neugründung Regionalratsfraktion JWA - VITA Legislaturperiode 2023-2028“, unterschrieben von den regionalen Ratsmitgliedern Jürgen Wirth Anderlan und Andreas Colli;
- Jährliche Rechnungslegung der Ratsfraktion „JWA - Wirth Anderlan“ vom 6.8.2024;
- Jährliche Rechnungslegung der Ratsfraktion „JWA - VITA“ vom 6.8.2024;
- Bankkontovertrag, der zwischen Raiffeisen Landesbank Südtirol und „JWA Wirth Anderlan + VITA Regionalratsfraktion“ am 24.6.2024 abgeschlossen wurde;
- Eine 30.7.2024 datierte Kündigungsurkunde des Bankkontovertrags, der auf den Namen „JWA Wirth Anderlan +VITA Regionalratsfraktion“ ausgestellt wurde;

- Eine 16.2.2024 datierte Buchungsangabe bezüglich einer Überweisung zugunsten des Kontos mit IBAN – Nummer IT 05 V 05856 58250 053571526484 bei der Volksbank; der Betrag beläuft sich auf 1.088,00 Euro und der Auftraggeber ist der Regionalrat Trentino-Südtirol;
- Eine 16.2.2024 datierte Buchungsangabe bezüglich einer Überweisung zugunsten des Kontos mit IBAN – Nummer IT 05 V 05856 58250 053571526484 bei der Volksbank; der Betrag beläuft sich auf 2.880,00 Euro und der Auftraggeber ist der Regionalrat Trentino-Südtirol;
- Eine 6.5.2024 datierte Buchungsangabe bezüglich einer Überweisung zugunsten des Kontos mit IBAN – Nummer IT 05 V 05856 58250 053571526484 bei der Volksbank; der Betrag beläuft sich auf 5.760,00 Euro und der Auftraggeber ist der Regionalrat Trentino-Südtirol;
- Eine 25.6.2024 datierte Buchungsangabe bezüglich einer Anweisung zugunsten des „Regionalrat Trentino-Südtirol“ vom Konto mit IBAN – Nummer IT 05 V 05856 58250 053571526484 bei der Volksbank; der Betrag beläuft sich auf 9.728,00 Euro;
- Eine 5.6.2023 datierte Zuweisungsbescheinigung der Steuernummer 94156500210 seitens der Einnahmensegmentur an dem Subjekt mit Namen „JWA – WIRTH ANDERLAN“, mit Wohnsitz in Kaltern an der Weinstraße, Mendelstraße 34;
- Eine 16.2.2024 datierte Zuweisungsbescheinigung der Steuernummer 96122260225 seitens der Einnahmensegmentur an dem Subjekt mit Namen „JWA – VITA“, mit Wohnsitz in Trient, Danteplatz 16;
- E-Mail vom 6.8.2024 mit Betreff „Weiter Dokumente JWA – VITA Rendiconto“, die an den Regionalrat von Jürgen Wirth Anderlan gesendet wurde;

5. Wie bereits in dem vorangegangenen Beschluss Nr. 64/2024/FRG dieser Sektion dargelegt, lässt sich anhand der Prüfung der seitens des Regionalrats eingegangenen Unterlagen mit Schreiben Prot. Nr. 2632-P vom 26. Juli 2024, Nr. 2648-P vom 30. Juli 2024 und Nr. 2735-P vom 7. August 2024 die Angelegenheit chronologisch rekonstruieren, wobei hervorzuheben ist, dass:

- Das Dekret Nr. 85 des Präsidenten des Regionalrats vom 29.12.2023 hatte der Gruppe „JWA - Wirth Anderlan“ (bestehend aus zwei Ratsmitgliedern) den Betrag von 1.088,00 Euro für den Zeitraum November - Dezember 2023 zugewiesen und das Dekret Nr. 12 vom 9.2. 2024 hatte der Gruppe „JWA - Wirth Anderlan“ (bestehend aus zwei Ratsmitgliedern) eine zweite Tranche in Höhe von 2.880,00 Euro zugewiesen, die sich auf das erste Quartal 2024 (Januar, Februar und März) bezog;
- Am 08.2.2024 wurde der Regionalrat mit Prot. Nr. 619-A vom 9.2.2024 über die Gründung der Gruppe „JWA - Wirth Anderlan + VITA“ informiert, die sich aus den „Ratsmitgliedern der Liste JWA - Wirth Anderlan im Bozner Stadtrat - Herrn Jürgen Anderlan und Herrn Andreas Colli - und dem Ratsmitglied der Liste VITA im Bozner Landesrat - Frau Renate Holzeisen“ - zusammensetzt;

- Infolgedessen wurde durch den Beschluss des Präsidiums Nr. 18 vom 17.4.2024 der Gruppe „JWA - Wirth Anderlan + VITA“ (die ab März 2024 aus drei Mitgliedern besteht) der Betrag von 5.760,00 Euro zugewiesen.
- Am 16.2.2024 haben die Ratsmitglieder Jürgen Wirth Anderlan und Andreas Colli zwei Erklärungen unterzeichnet, in denen sie folgendes angeben:
 - ✓ *„Mit der Wahl zum Südtiroler Landtag entstand am 23.11.2023 auch die Regionalratsfraktion Liste JWA – Wirth Anderlan mit der Steuernummer 94156500210 und Sitz in Kaltern, Mendelstrasse, 34. Die Regionalratsfraktion besteht aus den zwei Regionalratsabgeordneten. (...) Mit Datum 16/02/2024 wurde die Regionalratsfraktion JWA – Wirth Anderlan, durch den Zusammenschluss mit der Landtagsfraktion VITA aufgelöst und es entstand die neue Regionalratsfraktion JWA – VITA mit der Steuernummer 96122260225“;*
 - ✓ *„Mit Datum 16/02/2024 haben die beiden Landtagsfraktionen Liste JWA – Wirth Anderlan und Vita die Regionalratsfraktion JWA – VITA mit der Steuernummer 96122260225 und Sitz und Sitz in der Gemeinde Kaltern, Mendelstrasse, 34 gegründet. Durch diesen Zusammenschluss wurde die Regionalratsfraktion JWA – Wirth Anderlan aufgelöst“;*
- die Beiträge, die sowohl an die Fraktion „JWA Wirth Anderlan“- als auch an die Fraktion „JWA Wirth Anderlan + VITA“ gezahlt wurden, liefen nicht über Bankkontos, die auf die jeweiligen und getrennten Namen der beiden Gruppen lauteten, sondern über ein einziges Bankkonto auf den Namen der (chronologisch früheren) „JWA Wirth Anderlan Liste“, auf dem Volksbank IBAN-Konto Nr. IT 05 V 05856 58250 053571526484;
- am 24.6.2024 wurde ein Bankkonto bei der Raiffeisen Landesbank/Cassa Centrale Raiffeisen auf den Namen „JWA Wirth Anderlan + VITA Regionalratsfraktion“, mit Sitz in Trient, Danteplatz 16, IBAN Nr. IT 72 A 03493 11600 000300107841 eröffnet;
- am 30.7.2024 wurde der oben genannte Bankkontovertrag gekündigt, mit dem Hinweis, den mit 1,92 Euro angegebenen Kontostand auf ein Bankkonto bei der Südtiroler Volksbank AG auf den Namen Wirth Anderlan Jürgen IBAN IT 16 E 05856 58250 053571512355 zu übertragen.

Schließlich hat der Vorsitzende der regionalen Ratsgruppe „JWA-VITA“ dem Regionalrat am 31.7.2024 mitgeteilt, dass er auf seine Beiträge für die gesamte Dauer der Legislaturperiode verzichtet; aus diesem Grund sind die Mittel, die der regionalen Ratsgruppe „JWA+VITA“ (in ihrer dreiköpfigen Zusammensetzung) mit dem Beschluss Nr. 35/2024 des Präsidiums vom 2.8.2024 für den Zeitraum Juli und August zugewiesen wurden, und die entsprechende Zahlung nicht erfolgt.

6. Daraus ergibt sich, dass die **Gruppe „JWA - Wirth Anderlan“** am 16.2.2024 mit Wirkung zum Monatsende **aufgelöst worden ist**, während **die Gruppe „JWA-VITA“ weiterhin besteht**.

Die beiden mit Schreiben Nr. 2735-P vom 7.8.2024 erneut übermittelten Rechnungslegungen entsprechen - durch eine von dem Fraktionsvorsitzenden am 6.8.2024 unterzeichnete Erklärung - der Ratsgruppe „JWA - Wirth Anderlan“ bzw. der Ratsgruppe „JWA-VITA“.

Ersterer weist eine Gesamteinnahme von 3.968,00 Euro, letzterer eine Gesamteinnahme von 5.760,00 Euro aus. Beide Rechnungslegungen weisen keine Ausgaben aus.

Die Summe der beiden Beträge in Höhe von 9.728,00 Euro wurde - wie bereits im Beschluss Nr. 64/2024/FRG festgestellt - mit Einhebungsauftrag Nr. 288 vom 16.7.2024 zur Gänze in einer einzigen Zahlung an den Regionalrat geleistet und mit Inkassoauftrag Nr. 00288 vom 16.7.2024 eingezogen.

7. Die Sektion nimmt die übermittelte Gesamtdokumentation zur Kenntnis, zusammen mit den neu erstellten Rechnungslegungen mit korrekter Identifizierung der Empfängergruppen - von denen die erste (mit zwei Mitgliedern) aufgrund der Gründung der neuen (mit drei Mitgliedern), die weiterhin besteht (aber auf die öffentliche Finanzierung zugunsten der Regionalratsgruppen verzichtet), aufgelöst wurde, was für das Verstehen der Eigentümerschaft der erhaltenen Mittel und der entsprechenden Rechnungslegungen nützlich ist.

In Anbetracht der Tatsache, dass in der öffentlichen Urkunde erklärt wurde, dass keine Ausgaben für die Tätigkeiten der untersuchten Gruppen ausgeübt wurden, und dass der gesamte Betrag, den beide Gruppen als öffentlichen Beitrag erhalten haben, zurückgezahlt wurde, macht die Tatsache, dass die Kontoauszüge der beiden Bankkonten nicht beigefügt wurden (das eine wurde für die Einziehung und Rückzahlung der Beiträge verwendet; das andere wurde eröffnet und sofort geschlossen), den Regularisierungsvorgang, der in Umsetzung der Vorgaben des früheren Beschlusses Nr. 64/2024/FRG vom 30. Juli 2024 durchgeführt wurde, nicht ungültig.

AUS DIESEN GRÜNDEN

NIMMT

der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte

ZUR KENNTNIS,

dass die Rechnungslegung, die von der Ratsfraktion der autonomen Region Trentino - Alto Adige/Südtirol „JWA - Wirth Anderlan“ vorgelegt wurde, infolge des Beschlusses Nr. 64/2024/FRG in Ordnung gebracht worden ist;

VERFÜGT,

dass der unterstützende Dienst der Sektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegungen der Ratsfraktion „JWA - Wirth Anderlan“ und der Ratsfraktion „JWA - VITA“, die in Anhang dieses Beschlusses sind, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino - Alto Adige/Südtirol gemäß Art. 9 Abs. 4 der Verordnung Nr. 33/2013 übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der nicht öffentlichen Sitzung vom 30. August 2024.

Die berichterstattende Richterin und
stellvertretende Präsidentin
Rätin Marilisa BELTRAME

Im Sekretariat hinterlegt

Für den Leiter
Aldo PAOLICELLI
Der Beamter
Marco ULACCO

Deliberazione n. 26/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 7/2025 del 10 marzo 2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Marilisa Beltrame, designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Verde".

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*), nonché nell’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all’art. 9, comma 2, dispone che *“al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti”*; al comma 4 prevede che *“(…) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 1 del d.l. 174/2012”*. Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all’art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle*

spese sostenute con le finalità previste dalla legge” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all’art. 1 dell’allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all’articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all’utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "Fondi trasferiti per spese di funzionamento" e "Fondi trasferiti per spese di personale", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell'anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria,

Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti"*;
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo "Verde" relativo al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 60.416,00;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 1.707,52;
- un *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di euro 22.276,48;
- un *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di euro 36.432,00.

Si segnala che con nota del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige avente n. prot. cr_taa-16/02/2024-0000725-P è stato riassegnato al gruppo n. 1 bene (n. introito 3307) per la XVII Legislatura.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attinge alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Verde" riferito al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Verde" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025.

Il Magistrato relatore

Marilisa BELTRAME


CORTE DEI CONTI
MARILISA
BELTRAME
CORTE DEI CONTI
13.03.2025
13:03:49
GMT+00:00

Il Presidente

Luisa D'EVOLI


LUIZA
D'EVOLI
13.03.2025
14:45:43
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
14.03.2025
07:44:29
GMT+00:00



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Luisa D'EVOLI	Präsidentin
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied (Berichterstatterin)
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied
Carmin PEPE	Referendar

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, die nachstehend als Gesetzesdekret Nr.174/2012 bezeichnet wird;

NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6.

Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 31/2020/RGC, Nr. 19/2021/RGC und N.19/2022/RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates Trentino-Alto Adige/Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel *„Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“*, abgeändert durch den Beschluss Nr. 7 vom 19. Juli 2024, insbesondere Art. 9 Abs. 4 *„Für die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Rechnungslegung, die etwaige Berichtigung derselben, die Veröffentlichung der Rechtmäßigkeitsbestätigung und der Rechnungslegung selbst sowie für die Verhängung von Strafen im Falle einer nicht fristgerechten Vorlage bzw. bei Beschluss über die Nichtkonformität der Rechnungslegung durch die Kontrollsektion des Rechnungshofs gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit dem Gesetz Nr. 213/2012 abgeändert und in Gesetz umgewandelt worden ist.“*

NACH EINSICHTNAHME in die vom Präsidenten des Regionalrats der autonomen Region Trentino-Alto Adige/Südtirol mit Schreiben vom 17. Februar 2025, Prot. Nr. 667 übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 287 vom 17. Februar 2025);

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Regionalrat der autonomen Region Trentino-Alto Adige/Südtirol der 17. Legislaturperiode am 27. November 2023 eingerichtet wurde;

AUFGRUND des Beschlusses Nr. 7/2025 vom 10. März 2025, mit dem die Präsidentin der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

NACH ANHÖREN der mit Beschluss der Präsidentin vom 17. Februar 2025, Nr. 8/2025 ernannten berichterstattenden Richterin Marilisa Beltrame.

Prämissen

Der Präsident des Regionalrates hat mit Schreiben (Prot. des Regionalrates Nr. 667 vom 17. Februar 2025 - Protokoll des Rechnungshofes Nr. 287 vom 17. Februar 2025) die auf den Zeitraum 27. November 2023 – 31. Dezember 2024 bezogenen Rechnungslegungen der Ratsfraktionen, unter

anderem auch die der Fraktion „Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda, der 17. Legislaturperiode an diese regionale Kontrollsektion übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Ratsfraktionen der autonomen Region Trentino Alto Adige/Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 („*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“) enthalten, sowie im Art.1, Abs. 9, 10, 11 und 12 des GD Nr. 174/2012, das durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das GvD Nr. 91 vom 24. Juni 2014, das Gesetz Nr. 116 vom 11. August 2014 abgeändert worden ist.

Laut Art.9, Abs. 2 der Verordnung Nr. 33/2013 der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol „*ist der Rechnungslegung eine originalgetreue Kopie der Buchungsbelege zur Prüfung der Rechnungslegung durch den Rechnungshof - Landessektion Trient (...) beizulegen*“; nach Abs.4 „*gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012*“.

Artikel 1 Absatz 9 des besagten GD Nr. 174/2014 verfügt, dass jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien genehmigt, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Art. 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Abs. 11 des GD Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle in die Kategorie der „*externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung*“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (*vgl.* Art. 1 Abs. 12 des GD Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region

gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass der Gesetzgeber mit den vorgenannten Bestimmungen verfügt hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit dieser Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*; solche Kontrolle betrifft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt (DPM vom 21. Dezember 2012).

Unter den genannten Kriterien nennt Art. 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Abs. 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Abs. 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (vrg. Urteile Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und Nr. 260/2016 des Verfassungsgerichtshofes).

3. Hinsichtlich der Rechtsnatur der Fraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofs bekräftigt, dass *„diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie für das Funktionieren des Versammlungsorgans sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der gesetzlichen Definition ihres Zwecks von Bedeutung sind, unabhängig vom Grundsatz der Unbestreitbarkeit der Meinungen und Stimmabgaben gemäß Art. 122 Abs. 4 der Verfassung, welcher auf die Verwaltung der Beiträge nicht anwendbar ist“*. (ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 30892 vom 19.10.2022. Gleichlautend, ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch, im gleichen Sinne, Vereinigte Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

4. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Art. 1 der Anlage A der Verordnung der Region Nr. 33/2013 (mit den entsprechenden Anlagen A und B, die das Rechnungslegungsmuster darstellt) bestimmt die institutionellen Zwecke der Fraktion, für die die Beiträge des Regionalrats verwendet werden dürfen.

5. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen (Abs.1); darüber hinaus besteht die Möglichkeit von Seiten des Fraktionsvorsitzenden, die Zuweisung eines Betrages - für jedes Fraktionsmitglied - für Verträge für eine befristete Zusammenarbeit zu beantragen, um die Personalkosten zu decken (Abs.2).

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

Ferner wurden auch die für die Beschäftigten der Fraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen geprüft, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.) und von dem Bezugstarifvertrag erlaubt sind.

Es wird jedoch hervorgehoben, dass die Voraussetzungen, die die vorgenannten Auszahlungen, die vorschrittlich mit dem privaten Vertragswesen zurückzuführen sind, rechtfertigen, wiederum mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vollständig vereinbar sein müssen. (*vgl.* Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018). Um keine stabilen Veränderungen der festen Bestandteile des Arbeitsentgelts zu ermöglichen, wurde die ordnungsmäßige Anwendung sowohl des Grundsatzes der Gegenseitigkeit (der spezifischen Arbeitsleistung im Vergleich zur entsprechenden "erhöhten" wirtschaftlichen Gegenleistung) als auch des Grundsatzes der "Aufsaugbarkeit" der "besonderen" Gehaltszahlungen im Hinblick auf künftige vertragliche Erhöhungen geprüft.

6. Vor diesem Hintergrund weist das Kollegium darauf hin, dass die Rechnungslegungen auf die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und die ordnungsgemäße Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten geprüft wurden, einschließlich im Hinblick auf die internen Regelungen, sowie in der ordnungsgemäßen Darstellung von der Verwaltungstätigkeit, zusammen mit der Angleichung der Kassensalden.

7. In Bezug auf die Ausgaben wurden folgende Aspekte überprüft:

- Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit;

- Ordnungsgemäße Aufnahme der von der Fraktion erworbenen oder der Fraktion zugewiesenen langlebigen Gebrauchsgüter in das Inventarverzeichnis;
- Ordnungsgemäße Ausgabenbewilligungen des Fraktionsvorsitzenden (Art. 2, Abs. 1 der Verordnung Nr. 33/2013);
- Ordnungsgemäße Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge; die Vereinigten Rechtsprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben mit den erlassenen Beschlüssen Nr.14, Nr.18, Nr.19 und Nr.23 im Jahr 2021 ausdrücklich festgelegt, dass die Beratung unter den laufenden Ausgaben verbucht werden muss, sofern sie sich auf die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktionen bezieht und unter den Personalausgaben, sofern die Beratungstätigkeit andere als die institutionellen Tätigkeiten betrifft.

Die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien ist nicht nur formeller, sondern grundlegender Natur, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden - *“Gelder für laufende Ausgaben“* und *“Gelder für Personalkosten“* - , denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt und wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß gegeben ist.

8. Im Laufe des Jahres 2024 haben die Wahlen für das europäische Parlament und die Verwaltungswahlen in den folgenden Gemeinden stattgefunden: Fiavè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Brixen, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Leifers, Lana, St. Martin in Passeier, Caldonazzo, Wengen. In Bezug auf die vorgenannten Wahlen wurde die Einhaltung der folgenden Vorschriften geprüft:

- Art. 1, Abs. 3, Buch. c) der Anlage A) zum D.P.M.R. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit (...) Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei Letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*;
- Art. 1, Abs.3, Buchst. d) des Anhangs A zur Verordnung Nr. 33/2013 verfügt, dass Ausgaben für institutionelle Mitteilungen im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, nicht zulässig sind.

9. Aus der Rechnungslegung der Fraktion „Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda“ bezogen auf den vorliegenden Zeitraum 27. November 2023 – 31. Dezember 2024 geht folgendes hervor:

- Anfänglicher Kassenbestand für laufende Ausgaben in Höhe von 0,00 Euro;
- Anfänglicher Kassenbestand für Personalkosten in Höhe von 0,00 Euro;
- Im Haushalt erzielte Einnahmen in Höhe von 60.416,00 Euro;
- Ausgaben während des Haushaltsjahres in Höhe von 1.707,52 Euro;
- Abschließender Kassenbestand für laufende Ausgaben in Höhe von 22.276,48 Euro;
- Abschließender Kassenbestand für Personalkosten in Höhe von 36.432,00 Euro;

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Gut (Nr. 3307 im Inventarverzeichnis) mit Schreiben des Regionalrats der autonomen Region Trentino-Alto Adige/Südtirol (Prot. Nr. cr_tas-16/02/2024-0000725-P) für die 17. Legislaturperiode der Fraktion wieder zugewiesen worden ist.

10. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino - Alto Adige/Südtirol „Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda“ für den Zeitraum 27. November 2023 – 31. Dezember 2024 **FEST**;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des

Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Art. 1 Abs. 10 des GD Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Art. 9 Abs. 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Art. 52 des GvD Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der nichtöffentlichen Sitzung vom 12. März 2025.

Die berichterstattende Richterin
Marilisa BELTRAME

Die Präsidentin
Luisa D'EVOLI

Im Sekretariat hinterlegt

Der Leiter
Aldo PAOLICELLI

Deliberazione n. 27/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*, come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 10 marzo 2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Marilisa Beltrame, designato con decreto del Presidente n. 8 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo *“Lega Trentino-Alto Adige-Südtirol”*.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*“Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*), nonché nell’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all’art. 9, comma 2, dispone che *“al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti”*; al comma 4 prevede che *“(…) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 1 del d.l. 174/2012”*. Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all’art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di

inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "*Fondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell'anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala,

Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria, Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti”*;
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo *“Lega Trentino-Alto Adige-Südtirol”* relativo al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate rimosse nell'esercizio di euro 105.289,78;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 22.408,45;
- un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 41.148,29;
- un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 41.733,04.

Si segnala che con nota del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige avente n. prot. cr_taa-12/12/2023-0004537-P sono stati riassegnati al gruppo n. 2 beni (n. introito 3192 e 3227) per la XVII Legislatura.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol “Lega Trentino-Alto Adige-Südtirol” riferito al periodo 27 novembre 2023 - 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Lega Trentino-Alto Adige-Südtirol” che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025.

Il Magistrato relatore

Marilisa BELTRAME

 MARILISA BELTRAME
CORTE DEI CONTI
12.03.2025 10:21:44
GMT+00:00


Il Presidente

Luisa D'EVOLI

 LUISA D'EVOLI
13.03.2025
14:47:45
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
14.03.2025
07:44:29
GMT+00:00

Deliberazione n. 28/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*, come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 7/2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore Cons. Marilisa Beltrame designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura tra cui anche quello del gruppo *“Noi Trentino per Fugatti Presidente”*.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*), nonché nell’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol all’art. 9, comma2, dispone che *“al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti”*; al comma 4 prevede che *“(…) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 1 del d.l. 174/2012”*. Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all’art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle*

spese sostenute con le finalità previste dalla legge” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all’art. 1 dell’allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all’articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all’utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni - normativamente riconducibili alla contrattualistica privata - debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n.18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.
- La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "*Fondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell'anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria,

Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti”*;
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo “Noi Trentino per Fugatti Presidente” relativo al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate rimosse nell'esercizio di euro 60.233,15;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 13.397,72;
- un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 23.122,14;
- un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 23.713,29.

Gli importi delle spese pagate e delle entrate rimosse sopra riportati comprendono euro 217,00 pagati erroneamente dal gruppo alla ditta Day Ristoservice in data 28 febbraio 2024 e euro 217,00 versati in data 16 aprile 2024 dal gruppo consiliare provinciale “Noi Trentino per Fugatti Presidente”, destinatario errato del rimborso emesso dal fornitore Day Ristoservice. Nelle voci di dettaglio del rendiconto approvato tali operazioni si elidono in quanto entrambe registrate alla voce di spesa 1 “Spese per il personale”.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento,

definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol “Noi Trentino per Fugatti Presidente” riferito al periodo 27 novembre 2023 - 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Noi Trentino per Fugatti Presidente” che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 14, c. 5, del Regolamento n. 6/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025.

Il Magistrato relatore

Cons. Marilisa BELTRAME

 MARILISA BELTRAME
CORTE DEI CONTI
12.03.2025 10:19:59
GMT+00:00

Il Presidente

Luisa D'EVOLI

 LUISA D'EVOLI
13.03.2025
14:56:54
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
14.03.2025
07:44:29
GMT+00:00

Deliberazione n. 33/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA**
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 7/2025 del 10 marzo 2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Gianfranco Bernabei, designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Partito Democratico".

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*), nonché nell’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all’art. 9, comma 2, dispone che *“al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti”*; al comma 4 prevede che *“(…) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 1 del d.l. 174/2012”*. Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all’art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (D.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle*

spese sostenute con le finalità previste dalla legge” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato D.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all’art. 1 dell’allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all’articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all’utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "Fondi trasferiti per spese di funzionamento" e "Fondi trasferiti per spese di personale", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell'anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria,

Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti”*;
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo “Partito Democratico” relativo al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 120.032,26;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 38.576,38,
- un “Fondo di cassa finale per spese di funzionamento” di euro 41.062,14,
- un “Fondo di cassa finale per spese di personale” di euro 40.393,74.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol “Partito Democratico” riferito al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Partito Democratico" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025.

Il Magistrato relatore

Cons. Gianfranco BERNABEI



Il Presidente

Luisa D'EVOLI



Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



Deliberazione n. 34/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*, come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 7/2025 del 10 marzo 2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Gianfranco Bernabei, designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo *“Partito Autonomista Trentino Tirolese - Fassa”*.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*), nonché nell’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all’art. 9, comma 2, dispone che *“al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti”*; al comma 4 prevede che *“(…) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 1 del d.l. 174/2012”*. Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all’art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle*

spese sostenute con le finalità previste dalla legge” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che “ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo” (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all’art. 1 dell’allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all’articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all’utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "Fondi trasferiti per spese di funzionamento" e "Fondi trasferiti per spese di personale", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell'anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria,

Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti”*;
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo *“Partito Autonomista Trentino Tirolese - Fassa”* relativo al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 56.560,00;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 316,76;
- un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 19.811,24;
- un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 36.432,00.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol *“Partito Autonomista Trentino Tirolese - Fassa”* riferito al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Partito Autonomista Trentino Tirolese - Fassa" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025.

Il Magistrato relatore

Gianfranco BERNABEI
GIANFRANCO
BERNABEI
CORTE DEI CONTI
12.03.2025 15:24:12
GMT+01:00



Il Presidente

Luisa D'EVOLI
LUIZA
D'EVOLI
13.03.2025
14:56:54
GMT+01:00



Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
14.03.2025
07:44:29
GMT+00:00

Deliberazione n. 35 /2025/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*, come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 7/2025 del 10 marzo 2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Gianfranco Bernabei, designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo *“La Civica”*.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*), nonché nell’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all’art. 9, comma 2, dispone che *“al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti”*; al comma 4 prevede che *“(…) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 1 del d.l. 174/2012”*. Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all’art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle*

spese sostenute con le finalità previste dalla legge” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che “ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo” (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all’art. 1 dell’allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all’articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all’utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "Fondi trasferiti per spese di funzionamento" e "Fondi trasferiti per spese di personale", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell'anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria,

Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti”*;
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo “La Civica” relativo al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 30.008,00;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 4.165,46;
- un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 11.500,75;
- un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 14.341,79.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol “La Civica” riferito al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “La Civica” che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025.

Il Magistrato relatore

Gianfrancesco BERNABEI
GIANFRANCESCO BERNABEI
CORTE DEI CONTI
12.03.2025 15:26:50
GMT+01:00



Il Presidente

Luisa D'EVOLI

LUISA
D'EVOLI
13.03.2025
14:56:54
GMT+01:00



Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
14.03.2025
07:44:29
GMT+00:00

Deliberazione n. 42/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*, come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo prot. n. 334 del 4 marzo 2025, con la quale sono state formulate al gruppo *“Campobase”* richieste istruttorie e di rielaborazione del rendiconto;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. 0001148-P del 24 marzo 2025, prot. Corte dei conti n. 562 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 9/2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Marilisa Beltrame, designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a

questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Campobase".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo ha rilevato carenze documentali (nello specifico, la trasmissione della fattura elettronica relativa al contratto di fornitura di buoni pasto elettronici Up Day e della fattura di cortesia ove viene riportato il numero di buoni pasto acquistati) e l'errata imputazione della voce di spesa telefonica Vodafone del 5 agosto 2024 pari ad euro 36,60 del prospetto di rendiconto presentato e, con nota del 4 marzo 2025 prot. n. 334, ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 17 marzo 2025, successivamente differito al 24 marzo 2025, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare. Con nota del 24 marzo 2025 prot. n. 0001148-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 562 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo "Campobase", la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che *"al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti"*; al comma 4 prevede che *"(...) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012"*.

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all’art. 1 dell’allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all’articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'uso di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci “Fondi trasferiti per spese di funzionamento” e “Fondi trasferiti per spese di personale”, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell’anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria, Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. c), dell’allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale “*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*”;
- dell’art. 1, comma 3, lett. d) dell’Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. A riscontro della nota prot. n. 334 del 4 marzo 2025, il Presidente del gruppo consiliare “Campobase” ha trasmesso, tramite il Presidente del Consiglio regionale, le osservazioni e le risposte alle richieste istruttorie che hanno consentito di superare le criticità inizialmente prospettate.

Il rendiconto rielaborato secondo le indicazioni della Sezione, relativo al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024, evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate rimosse nell’esercizio di euro 72.470,14;
- un totale spese pagate nell’esercizio di euro 27.310,12;
- un “Fondo di cassa finale per spese di funzionamento” di euro 22.687,17;
- un “Fondo di cassa finale per spese di personale” di euro 22.472,85.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attinge alla regolarità

complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Campobase" riferito al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Campobase" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025.

Il Magistrato relatore

Marilisa BELTRAME



Il Presidente

Luisa D'EVOLI



Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
04.04.2025
08:10:18
GMT+01:00

Deliberazione n. 43/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*, come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo prot. n. 334 del 4 marzo 2025, con la quale sono state formulate al gruppo *“Süd-Tiroler Freiheit”* richieste istruttorie e di rielaborazione del rendiconto;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. cr_tas-24/03/2025-0001148-P del 24 marzo 2025, prot. Corte dei conti n. 562 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 9/2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Marilisa Beltrame, designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a

questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo “Süd-Tiroler Freiheit”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo ha rilevato carenze documentali e errata compilazione del prospetto di rendiconto presentato e, con nota del 4 marzo 2025 prot. n. 334, ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 17 marzo 2025, successivamente differito al 24 marzo 2025, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare. Con nota del 24 marzo 2025 prot. n. cr_tas-24/03/2025-0001148-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 562 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo “Süd-Tiroler Freiheit”, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*“Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*), nonché nell’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all’art. 9, comma 2, dispone che *“al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti”*; al comma 4 prevede che *“(…) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 1 del d.l. 174/2012”*. Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all’art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all’art. 1 dell’allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14,

n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "Fondi trasferiti per spese di funzionamento" e "Fondi trasferiti per spese di personale", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell'anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivà, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria, Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti"*;
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. A riscontro della nota prot. n. 334 del 4 marzo 2025, il Presidente del gruppo consiliare "Südtiroler Freiheit" ha trasmesso, tramite il Presidente del Consiglio regionale, le osservazioni e le risposte alle richieste istruttorie che hanno consentito di superare le criticità inizialmente prospettate.

Il recepimento da parte del Gruppo delle indicazioni evidenziate dalla Sezione hanno portato alla corretta rielaborazione del rendiconto, manifestando tuttavia un errore materiale in ordine al riquadro dedicato alla "situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio", con riferimento alle voci del Fondo di cassa finale per spese di funzionamento e del Fondo di cassa finale per spese di personale.

Nello specifico si evidenzia che dai fondi iniziali trasferiti per spese di funzionamento va detratto l'importo di spesa pari ad euro 221,67, residuando un saldo effettivo di cassa pari ad euro 23.362,33;

dai fondi iniziali trasferiti per spese di personale va detratto l'importo di spesa pari ad euro 10.999,63, residuando un fondo di cassa finale per spese di personale pari ad euro 25.432,37.

A conferma si evidenzia che la somma degli importi relativi ai due fondi di cassa finali, che costituiscono l'effettiva giacenza di cassa, risulta pari ad euro 48.794,70, come attestato dal saldo finale del conto corrente bancario.

Il rendiconto, rielaborato secondo le indicazioni della Sezione, relativo al periodo 27 novembre 2023 - 31 dicembre 2024, va quindi inteso - tenuto conto dell'errore materiale sopra individuato - con i seguenti saldi:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 60.016,00;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 11.221,30;
- *"Fondo di cassa finale per spese di funzionamento"* di **euro 23.362,33**;
- *"Fondo di cassa finale per spese di personale"* di **euro 25.432,37**.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol *"Süd-Tiroler Freiheit"* riferito al periodo 27 novembre 2023 - 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare *"Süd-Tiroler Freiheit"* che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone

fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025.

Il Magistrato relatore

Marilisa BELTRAME



MARILISA BELTRAME
CORTE DEI CONTI
03.04.2025 18:16:10
GMT+01:00

Il Presidente

Luisa D'EVOLI



LUISA
D'EVOLI
04.04.2025
08:54:56
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
04.04.2025
08:10:18
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Luisa D'EVOLI	Präsidentin
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied (Berichterstatterin)
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied
Carmine PEPE	Referendar

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, die nachstehend als Gesetzesdekret Nr.174/2012 bezeichnet wird;

NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6.

Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 31/2020/RGC, Nr. 19/2021/RGC und N.19/2022/RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel *„Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“*, abgeändert durch den Beschluss Nr. 7 vom 19. Juli 2024, insbesondere Art. 9 Abs. 4 *„Für die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Rechnungslegung, die etwaige Berichtigung derselben, die Veröffentlichung der Rechtmäßigkeitsbestätigung und der Rechnungslegung selbst sowie für die Verhängung von Strafen im Falle einer nicht fristgerechten Vorlage bzw. bei Beschluss über die Nichtkonformität der Rechnungslegung durch die Kontrollsektion des Rechnungshofs gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit dem Gesetz Nr. 213/2012 abgeändert und in Gesetz umgewandelt worden ist.“*

NACH EINSICHTNAHME in die vom Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Alto Adige/Südtirol mit Schreiben vom 17. Februar 2025, Prot. Nr. 667 übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 287 vom 17. Februar 2025);

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Regionalrat der autonomen Region Trentino-Alto Adige/Südtirol der 17. Legislaturperiode am 27. November 2023 eingerichtet wurde;

AUFGRUND des Schreibens dieser Sektion (Prot. Nr. 334 vom 4. März 2025), durch die Ermittlungsanfragen und die Überarbeitung der Rechnungslegung der Fraktion *„Süd-Tiroler Freiheit“* angefordert wurden;

AUFGRUND der Unterlagen, die von dem Präsidenten des Regionalrates mit Schreiben Prot. Nr. cr_tas-24/03/2025-0001148-P vom 24. März 2025 (Prot. des Rechnungshofes Nr. 562 vom 24. März 2025) zur Ermittlung übermittelt wurden;

AUFGRUND des Beschlusses Nr. 9/2025, mit dem die Präsidentin der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

NACH ANHÖREN der mit Beschluss der Präsidentin vom 17. Februar 2025, Nr. 8/2025 ernannten berichterstattenden Richterin Marilisa Beltrame (Ratsmitglied);

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Protokoll des Regionalrates Nr. 667 vom 17. Februar 2025 (Protokoll des Rechnungshofes Nr. 287 vom 17. Februar 2025) die auf den Zeitraum 27. November 2023 – 31. Dezember 2024 bezogenen Rechnungslegungen der Ratsfraktionen der 17. Legislaturperiode, unter anderem auch die der Fraktion „Süd-Tiroler Freiheit“, an diese regionale Kontrollsektion übermittelt.

Nach Prüfung der eingegangenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion dokumentarische Mängel und eine fehlerhafte Zusammenstellung der vorgelegten Rechnungslegung fest und hielt es mit Schreiben vom 4. März 2025, Prot. Nr. 334, für notwendig, Klarstellungen einzuholen, wobei sie zu diesem Zweck gemäß Art. 1, Abs. 11, des GD Nr. 174/2012 den 17. März 2025, der später auf den 24. März 2025 verschoben wurde, als Frist für die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung jeder Ratsgruppe festlegte. Mit Schreiben vom 24. März 2025, Prot. Nr. cr_tas-24/03/2025-0001148-P (Prot. Nr.562 des Rechnungshofes vom 24. März 2025), hat der Präsident des Regionalrats die von der Fraktion „Süd-Tiroler Freiheit“ angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Ratsfraktionen des Rates der Autonomen Region Trentino Alto Adige/Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 (*„Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“*) enthalten, sowie im Art.1, Abs. 9, 10, 11 und 12 des GD Nr. 174/2012, das durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden ist.

Laut Art.9, Abs. 2 der Verordnung Nr. 33/2013 der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol *„ist der Rechnungslegung eine originalgetreue Kopie der Buchungsbelege zur Prüfung der Rechnungslegung durch den Rechnungshof - Landesektion Trient (...) beizulegen“*; nach Abs.4 *„gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012“*.

Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2014 verfügt, dass jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien genehmigt, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Abs. 11 des GD Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle in die Kategorie der *„externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“* fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (*vrg. Art. 1 Abs. 12 des GD Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist*). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass der Gesetzgeber mit den vorgenannten Bestimmungen verfügt hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit dieser Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*; solche Kontrolle betrifft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt (DPM vom 21. Dezember 2012).

Unter den genannten Kriterien nennt Art. 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Abs. 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Abs. 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (vrg. Urteile Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und Nr. 260/2016 des Verfassungsgerichtshofes).

3. Hinsichtlich der Rechtsnatur der Fraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofs bekräftigt, dass *„diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie für das Funktionieren des Versammlungsorgans sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der gesetzlichen Definition ihres Zwecks von Bedeutung sind, unabhängig vom Grundsatz der Unbestreitbarkeit der Meinungen und Stimmabgaben gemäß Art. 122 Abs. 4 der Verfassung,*

welcher auf die Verwaltung der Beiträge nicht anwendbar ist". (ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 30892 vom 19.10.2022. Gleichlautend, ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch, im gleichen Sinne, Vereinigte Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

4. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Art. 1 der Anlage A der Verordnung der Region Nr. 33/2013 (mit den entsprechenden Anlagen A und B, die das Rechnungslegungsmuster darstellt) bestimmt die institutionellen Zwecke der Fraktion, für die die Beiträge des Regionalrats verwendet werden dürfen.

5. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen (Abs.1); darüber hinaus besteht die Möglichkeit von Seiten des Fraktionsvorsitzenden, die Zuweisung eines Betrages - für jedes Fraktionsmitglied - für Verträge für eine befristete Zusammenarbeit zu beantragen, um die Personalkosten zu decken (Abs.2).

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

Ferner wurden auch die für die Beschäftigten der Fraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen geprüft, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.) und von dem Bezugstarifvertrag erlaubt sind.

Es wird jedoch hervorgehoben, dass die Voraussetzungen, die die vorgenannten Auszahlungen, die vorschrittlich mit dem privaten Vertragswesen zurückzuführen sind, rechtfertigen, wiederum mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vollständig vereinbar sein müssen. (*vgl.* Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018). Um keine stabilen Veränderungen der festen Bestandteile des Arbeitsentgelts zu ermöglichen, wurde die ordnungsmäßige Anwendung sowohl des Grundsatzes der Gegenseitigkeit (der spezifischen Arbeitsleistung im Vergleich zur entsprechenden "erhöhten" wirtschaftlichen Gegenleistung) als

auch des Grundsatzes der "Aufsaugbarkeit" der "besonderen" Gehaltszahlungen im Hinblick auf künftige vertragliche Erhöhungen geprüft.

6. Vor diesem Hintergrund weist das Kollegium darauf hin, dass die Rechnungen auf die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und die ordnungsgemäße Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten geprüft wurden, einschließlich im Hinblick auf die internen Regelungen, sowie in der ordnungsgemäßen Darstellung von der Verwaltungstätigkeit, zusammen mit der Angleichung der Kassensalden.

7. In Bezug auf die Ausgaben wurden folgende Aspekte überprüft:

- Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit;
- Ordnungsgemäße Aufnahme der von der Fraktion erworbenen oder der Fraktion zugewiesenen langlebigen Gebrauchsgüter in das Inventarverzeichnis;
- Ordnungsgemäße Ausgabenbewilligungen des Fraktionsvorsitzenden (Art. 2, Abs. 1 der Verordnung Nr. 33/2013);
- Ordnungsgemäße Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge; die Vereinigten Rechtsprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben mit den erlassenen Beschlüssen Nr.14, Nr.18, Nr.19 und Nr.23 im Jahr 2021 ausdrücklich festgelegt, dass die Beratung unter den laufenden Ausgaben verbucht werden muss, sofern sie sich auf die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktionen bezieht und unter den Personalausgaben, sofern die Beratungstätigkeit andere als die institutionellen Tätigkeiten betrifft.

Die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien ist nicht nur formeller, sondern grundlegender Natur, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden - "*Gelder für laufende Ausgaben*" und "*Gelder für Personalkosten*" - , denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt und wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß gegeben ist.

8. Im Laufe des Jahres 2024 haben die Wahlen für das europäische Parlament und die Verwaltungswahlen in den folgenden Gemeinden stattgefunden: Fiavè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Brixen, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Leifers, Lana, St. Martin in Passeier, Caldonazzo, Wengen. In Bezug auf die vorgenannten Wahlen wurde die Einhaltung der folgenden Vorschriften geprüft:

- Art. 1, Abs. 3, Buch. c) der Anlage A) zum D.P.M.R. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit (...) Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei Letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*;
- Art. 1, Abs.3, Buchst. d) des Anhangs A zur Verordnung Nr. 33/2013 verfügt, dass Ausgaben für institutionelle Mitteilungen im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, nicht zulässig sind.

9. In Beantwortung des Schreibens Prot. Nr. 334 vom 4. März 2025 übermittelte der Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit“ über den Präsidenten des Regionalrates Stellungnahmen und Antworten auf die Ermittlungsanfragen, wodurch die ursprünglich aufgeworfenen Kritikpunkte teilweise ausgeräumt werden konnten.

Die Umsetzung der von der Sektion aufgezeigten Hinweise durch die Fraktion hat zu einer korrekten Neuformulierung der Rechnungslegung geführt, wobei jedoch ein wesentlicher Fehler im Feld „Tatsächliche Finanzielle Lage bei Abschluss des Haushaltsjahres“ aufgetreten ist, der sich auf die Posten des abschließenden Kassenbestands für laufende Ausgaben und des abschließenden Kassenbestands für Personalkosten bezieht.

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass von den ursprünglich überwiesenen Mitteln für laufende Ausgaben der Betrag von 221,67 Euro abgezogen werden muss, so dass ein tatsächlicher Kassenbestand von 23.362,33 Euro verbleibt; von den ursprünglich überwiesenen Mitteln für Personalkosten ist der Betrag von 10.999,63 Euro abzuziehen, so dass ein abschließender Kassenbestand für Personalkosten von 25.432,37 Euro verbleibt.

Um dies zu bestätigen, wird hervorgehoben, dass die korrekte Summe der Beträge der beiden abschließenden Kassenbestände, die den tatsächlichen Kassenbestand darstellen, 48.794,70 Euro beträgt, wie der Endsaldo des Bankkontos bestätigt.

Die gemäß den Anweisungen der Sektion angepasste Rechnungslegung für den Zeitraum vom 27. November 2023 bis zum 31. Dezember 2024 ist daher - unter Berücksichtigung des oben festgestellten wesentlichen Fehlers - mit den folgenden Salden zu verstehen:

- anfänglicher Kassenbestand für laufende Ausgaben: 0,00 Euro;
- anfänglicher Kassenbestand für Personalkosten: 0,00 Euro;
- Im Haushaltsjahr insgesamt erzielte Einnahmen: 60.016,00 Euro;
- Gesamtausgaben während des Haushaltsjahres: 11.221,30 Euro;

- „*abschließender Kassenbestand für laufende Ausgaben*“: **23.362,33 Euro**;
- „*abschließender Kassenbestand für Personalkosten*“: **25.432,37 Euro**.

AUS DIESEN GRÜNDEN

STELLT

der Rechnungshof, Kontrollsektion der Region Trentino - Alto Adige/Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der Anmerkungen im erläuternden Teil,

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino - Alto Adige/Südtirol „Süd-Tiroler Freiheit“ für den Zeitraum 27. November 2023 – 31. Dezember 2024 **FEST**;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Art. 1 Abs. 10 des GD Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Art. 9 Abs. 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Art. 52 des GvD Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der nichtöffentlichen Sitzung vom 2. April 2025.

Die berichterstattende Richterin

Marilisa BELTRAME

Die Präsidentin

Luisa D'EVOLI

Im Sekretariat hinterlegt

Der Leiter

Aldo PAOLICELLI

Deliberazione n. 44/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*, come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo prot. n. 334 del 4 marzo 2025, con la quale sono state formulate al gruppo *“Südtiroler Volkspartei”* osservazioni, richieste istruttorie e di rielaborazione del rendiconto;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. cr_tas-24/03/2025-0001148-P del 24 marzo 2025, prot. Corte dei conti n. 562 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 9/2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Marilisa Beltrame, designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Südtiroler Volkspartei".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo ha rilevato carenze documentali (errate imputazioni alle voci di spesa del prospetto di rendiconto presentato, spese non ammissibili) e con nota del 4 marzo 2025 prot. n. 334, ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 17 marzo 2025, successivamente differito al 24 marzo 2025, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare.

Con nota del 24 marzo 2025 prot. n. cr_tas-24/03/2025-0001148-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 562 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo "Südtiroler Volkspartei", la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che *"al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti"*; al comma 4 prevede che *"(...) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012"*.

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all’art. 1 dell’allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all’articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'uso di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci “Fondi trasferiti per spese di funzionamento” e “Fondi trasferiti per spese di personale”, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell’anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fiaavè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria, Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. c), dell’allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti”*;
- dell’art. 1, comma 3, lett. d) dell’Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. A riscontro della nota della Sezione prot. n. 334 del 4 marzo 2025, il Presidente del gruppo consiliare “Südtiroler Volkspartei” ha trasmesso, tramite il Presidente del Consiglio regionale, le osservazioni e le risposte alle richieste istruttorie che hanno consentito di superare le criticità inizialmente prospettate.

10. Si evidenzia tuttavia che, in tema di remunerazione dei dipendenti del Gruppo consiliare, risultano sussistere alcuni principi, derivanti dalla Costituzione (art. 97) e dalle norme sull’ordinamento contabile e finanziario relative alla tutela delle risorse pubbliche utilizzate, che debbono sempre essere utilizzate in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, ovvero di ragionevolezza.

10.a) La questione che si ripropone è rappresentata dalla compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all’utilizzo di risorse pubbliche.

Come già affermato da questa Sezione, gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento e, quindi, anche le clausole di flessibilità, per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l’esborso di pubbliche risorse.

Al fine di identificare un limite oggettivo ai livelli retributivi, tenuto conto della natura pubblica rivestita dai gruppi, gli istituti con indicazione dei minimi contrattuali fungono quali valori di riferimento per assicurare un punto di equilibrio tra la disciplina finalizzata ad esprimere le tutele minime dei lavoratori nei rapporti con il datore di lavoro privato e il diverso contesto operativo dei gruppi consiliari che deve garantire il trasparente utilizzo delle risorse pubbliche.

In merito si osserva che il tema delle maggiorazioni stipendiali attribuite al dipendente, oltre quanto previsto dal contratto di riferimento (e quindi allo stipendio tabellare), deve conformarsi ai principi di seguito affermati.

10.b) In particolare non risultano attribuibili “compensi o quote retributive aggiuntive” se non in presenza di circostanze e criteri predeterminati e riconducibili al raggiungimento di specifici risultati.

L'utilizzo del parametro contrattuale privato, individuato dai gruppi nel CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi, pur nella piena autonomia decisionale riconosciuta ai gruppi consiliari, richiede l'osservanza di regole procedurali per il trasparente e motivato riconoscimento di emolumenti supplementari; tale principio a maggior ragione deve essere applicato nel rispetto dei criteri di corretto impiego di risorse pubbliche, che rappresentano la fonte delle remunerazioni retributive del personale dei gruppi consiliari.

10.c) Il punto di raccordo, tra la possibilità di assicurare un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare, rispetto al livello di inquadramento, e la corretta gestione delle risorse pubbliche con le quali la remunerazione viene di fatto corrisposta, deve passare quindi attraverso il principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti indefettibili l'individuazione *ex ante* dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, di obiettivi qualificanti e distintivi da assegnare a tale risorsa, di procedure di valutazione di conformità tra obiettivo assegnato e prestazione lavorativa resa, di giudizio circa il raggiungimento del risultato dal quale consegue la ragione del riconoscimento di un compenso “aggiuntivo”, in coerenza con il principio di sinallagmaticità tra prestazione e retribuzione.

Precisato quanto sopra, risulta evidente che, nell'ipotesi di riconoscimento di voci retributive aggiuntive a taluno dei dipendenti del gruppo, da parte della Sezione deve essere operata caso per caso la valutazione dell'avvenuto rispetto del principio di ragionevolezza, che nel presente caso, viste le argomentazioni fornite dal Gruppo in sede istruttoria, non appare insussistente.

11. Il rendiconto rielaborato secondo le indicazioni della Sezione, relativo al periodo 27 novembre 2023 - 31 dicembre 2024, evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;

- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 195.058,15;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 58.240,32;
- un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 71.869,76;
- un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 64.948,07.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Südtiroler Volkspartei" riferito al periodo 27 novembre 2023 - 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Südtiroler Volkspartei" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025.

Il Magistrato relatore

Marilisa BELTRAME



MARILISA BELTRAME
CORTE DEI CONTI
03.04.2025 18:17:23
GMT+01:00

Il Presidente

Luisa D'EVOLI



LUISA D'EVOLI
04.04.2025
08:54:56
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
04.04.2025
08:10:18
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Luisa D'EVOLI	Präsidentin
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied (Berichterstatterin)
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied
Carmine PEPE	Referendar

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, die nachstehend als Gesetzesdekret Nr.174/2012 bezeichnet wird;

NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6.

Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 31/2020/RGC, Nr. 19/2021/RGC und N.19/2022/RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 7 vom 19. Juli 2024, insbesondere Art. 9 Abs. 4 „*Für die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Rechnungslegung, die etwaige Berichtigung derselben, die Veröffentlichung der Rechtmäßigkeitsbestätigung und der Rechnungslegung selbst sowie für die Verhängung von Strafen im Falle einer nicht fristgerechten Vorlage bzw. bei Beschluss über die Nichtkonformität der Rechnungslegung durch die Kontrollsektion des Rechnungshofs gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit dem Gesetz Nr. 213/2012 abgeändert und in Gesetz umgewandelt worden ist.*“

NACH EINSICHTNAHME in die vom Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Alto Adige/Südtirol mit Schreiben vom 17. Februar 2025, Prot. Nr. 667 übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 287 vom 17. Februar 2025);

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Regionalrat der autonomen Region Trentino-Alto Adige/Südtirol der 17. Legislaturperiode am 27. November 2023 eingerichtet wurde;

AUFGRUND des Schreibens dieser Kontrollsektion (Prot. Nr. 334 vom 4. März 2025), durch die Bemerkungen, Ermittlungsanfragen und die Überarbeitung der Rechnungslegung der Fraktion „Südtiroler Volkspartei“ angefordert wurden;

AUFGRUND der Unterlagen, die von dem Präsidenten des Regionalrates mit Schreiben Prot. Nr. cr_tas-24/03/2025-0001148-P vom 24. März 2025 (Prot. des Rechnungshofes Nr. 562 vom 24. März 2025) zur Ermittlung übermittelt wurden;

AUFGRUND des Beschlusses Nr. 9/2025, mit dem die Präsidentin der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

NACH ANHÖREN der mit Beschluss der Präsidentin vom 17. Februar 2025, Nr. 8/2025 ernannten berichterstattenden Richterin Marilisa Beltrame (Ratsmitglied);

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Protokoll des Regionalrates Nr. 667 vom 17. Februar 2025 (Protokoll des Rechnungshofes Nr. 287 vom 17. Februar 2025) die auf den Zeitraum 27. November 2023 – 31. Dezember 2024 bezogenen Rechnungslegungen der Ratsfraktionen der 17. Legislaturperiode, unter anderem auch die der Fraktion „Südtiroler Volkspartei“, an diese regionale Kontrollsektion übermittelt.

Nach Prüfung der eingegangenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion dokumentarische Mängel (fehlerhafte Zuweisungen zu Ausgabenposten in der vorgelegten Rechnungslegung, unzulässige Ausgaben) fest und hielt es mit Schreiben vom 4. März 2025, Prot. Nr. 334, für notwendig, Klarstellungen einzuholen, wobei sie zu diesem Zweck gemäß Art. 1, Abs. 11, des GD Nr. 174/2012 den 17. März 2025, der später auf den 24. März 2025 verschoben wurde, als Frist für die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung jeder Ratsgruppe festlegte.

Mit Schreiben vom 24. März 2025, Prot. Nr. cr_taa-24/03/2025-0001148-P (Prot. Nr. 562 des Rechnungshofes vom 24. März 2025), hat der Präsident des Regionalrats die von der Fraktion „Südtiroler Volkspartei“ angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Ratsfraktionen des Rates der Autonomen Region Trentino Alto Adige/Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 (*„Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“*) enthalten, sowie im Art.1, Abs. 9, 10, 11 und 12 des GD Nr. 174/2012, das durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden ist.

Laut Art.9, Abs. 2 der Verordnung Nr. 33/2013 der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol *„ist der Rechnungslegung eine originalgetreue Kopie der Buchungsbelege zur Prüfung der Rechnungslegung durch den Rechnungshof - Landesektion Trient (...) beizulegen“*; nach Abs.4 *„gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012“*.

Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2014 verfügt, dass jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien genehmigt, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Abs. 11 des GD Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle in die Kategorie der *„externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“* fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (*vrg. Art. 1 Abs. 12 des GD Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist*). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass der Gesetzgeber mit den vorgenannten Bestimmungen verfügt hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit dieser Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*; solche Kontrolle betrifft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt (DPM vom 21. Dezember 2012).

Unter den genannten Kriterien nennt Art. 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Abs. 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Abs. 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (vrg. Urteile Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und Nr. 260/2016 des Verfassungsgerichtshofes).

3. Hinsichtlich der Rechtsnatur der Fraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofs bekräftigt, dass *„diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie für das Funktionieren des Versammlungsorgans sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der gesetzlichen Definition ihres Zwecks von Bedeutung sind, unabhängig vom Grundsatz der Unbestreitbarkeit der Meinungen und Stimmabgaben gemäß Art. 122 Abs. 4 der Verfassung,*

welcher auf die Verwaltung der Beiträge nicht anwendbar ist". (ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 30892 vom 19.10.2022. Gleichlautend, ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch, im gleichen Sinne, Vereinigte Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

4. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Art. 1 der Anlage A der Verordnung der Region Nr. 33/2013 (mit den entsprechenden Anlagen A und B, die das Rechnungslegungsmuster darstellt) bestimmt die institutionellen Zwecke der Fraktion, für die die Beiträge des Regionalrats verwendet werden dürfen.

5. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen (Abs.1); darüber hinaus besteht die Möglichkeit von Seiten des Fraktionsvorsitzenden, die Zuweisung eines Betrages - für jedes Fraktionsmitglied - für Verträge für eine befristete Zusammenarbeit zu beantragen, um die Personalkosten zu decken (Abs.2).

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Mittel überprüft werden.

Ferner wurden auch die für die Beschäftigten der Fraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen geprüft, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.) und von dem Bezugstarifvertrag erlaubt sind.

Es wird jedoch hervorgehoben, dass die Voraussetzungen, die die vorgenannten Auszahlungen, die vorschrittlich mit dem privaten Vertragswesen zurückzuführen sind, rechtfertigen, wiederum mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vollständig vereinbar sein müssen. (*vgl.* Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018). Um keine stabilen Veränderungen der festen Bestandteile des Arbeitsentgelts zu ermöglichen, wurde die ordnungsmäßige Anwendung sowohl des Grundsatzes der Gegenseitigkeit (der spezifischen Arbeitsleistung im Vergleich zur entsprechenden "erhöhten" wirtschaftlichen Gegenleistung) als

auch des Grundsatzes der "Aufsaugbarkeit" der "besonderen" Gehaltszahlungen im Hinblick auf künftige vertragliche Erhöhungen geprüft.

6. Vor diesem Hintergrund weist das Kollegium darauf hin, dass die Rechnungen auf die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und die ordnungsgemäße Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten geprüft wurden, einschließlich im Hinblick auf die internen Regelungen, sowie in der ordnungsgemäßen Darstellung von der Verwaltungstätigkeit, zusammen mit der Angleichung der Kassensalden.

7. In Bezug auf die Ausgaben wurden folgende Aspekte überprüft:

- Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit;
- Ordnungsgemäße Aufnahme der von der Fraktion erworbenen oder der Fraktion zugewiesenen langlebigen Gebrauchsgüter in das Inventarverzeichnis;
- Ordnungsgemäße Ausgabenbewilligungen des Fraktionsvorsitzenden (Art. 2, Abs. 1 der Verordnung Nr. 33/2013);
- Ordnungsgemäße Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge; die Vereinigten Rechtsprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben mit den erlassenen Beschlüssen Nr.14, Nr.18, Nr.19 und Nr.23 im Jahr 2021 ausdrücklich festgelegt, dass die Beratung unter den laufenden Ausgaben verbucht werden muss, sofern sie sich auf die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktionen bezieht und unter den Personalausgaben, sofern die Beratungstätigkeit andere als die institutionellen Tätigkeiten betrifft.

Die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien ist nicht nur formeller, sondern grundlegender Natur, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden - "*Gelder für laufende Ausgaben*" und "*Gelder für Personalkosten*" - , denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt und wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß gegeben ist.

8. Im Laufe des Jahres 2024 haben die Wahlen für das europäische Parlament und die Verwaltungswahlen in den folgenden Gemeinden stattgefunden: Fiavè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Brixen, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Leifers, Lana, St. Martin in Passeier, Caldonazzo, Wengen. In Bezug auf die vorgenannten Wahlen wurde die Einhaltung der folgenden Vorschriften geprüft:

- Art. 1, Abs. 3, Buch. c) der Anlage A) zum D.P.M.R. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit (...) Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei Letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*;
- Art. 1, Abs.3, Buchst. d) des Anhangs A zur Verordnung Nr. 33/2013 verfügt, dass Ausgaben für institutionelle Mitteilungen im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, nicht zulässig sind.

9. In Beantwortung des Schreibens Prot. Nr. 334 vom 4. März 2025 übermittelte der Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion „Südtiroler Volkspartei“ über den Präsidenten des Regionalrates Stellungnahmen und Antworten auf die Ermittlungsanfragen, wodurch die ursprünglich aufgeworfenen Kritikpunkte teilweise ausgeräumt werden konnten.

10. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass für die Vergütung der Mitarbeiter der Ratsgruppe bestimmte Grundsätze gelten, die sich aus der Verfassung (Art. 97) und den Vorschriften über die Rechnungs - und die Haushaltsordnung ergeben und den Schutz der verwendeten öffentlichen Mittel betreffen, die stets nach den Grundsätzen der Effizienz, der Wirksamkeit, der Wirtschaftlichkeit, d.h. der Angemessenheit verwendet werden müssen.

10.a) Die Frage, die sich hier stellt, ist die Vereinbarkeit der Anwendungsprofile der Vorschriften für private Verträge mit den Vorschriften betreffend die Verwendung öffentlicher Mittel.

Wie diese Sektion bereits festgestellt hat, sind die für die Beschäftigten der Ratsfraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen, die verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts je nach Einstufung vorsehen, und somit auch die Flexibilitätsklauseln, einerseits durch den Bezugstarifvertrag nur dann zulässig, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, und müssen andererseits auf ihre Vereinbarkeit mit den Vorschriften über die Verwendung der öffentlichen Mittel sowohl in der Theorie als auch in der Praxis geprüft werden.

Um unter Berücksichtigung des öffentlichen Charakters der Fraktionen eine objektive Grenze für die Vergütungshöhe festzulegen, dienen die Institutionen mit vertraglichen Mindestbeträgen als Referenzwerte, um ein Gleichgewicht zwischen der Disziplin, die den Mindestschutz der Arbeitnehmer in den Beziehungen zu privaten Arbeitgebern zum Ausdruck bringen soll, und dem unterschiedlichen Betriebskontext der Ratsfraktionen zu gewährleisten, der eine transparente Verwendung der öffentlichen Mittel garantieren muss.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Gewährung von Gehaltserhöhungen an den Arbeitnehmer, die über das im Arbeitsvertrag vorgesehene Gehalt (und damit über das Tabellengehalt) hinausgehen, die nachstehend aufgeführten Grundsätze zu beachten sind.

10 b.) Insbesondere sind keine „zusätzlichen Vergütungen oder Vergütungsquoten“ zuschreibbar, es sei denn, es liegen vorher festgelegte Umstände und Kriterien vor, die auf das Erreichen bestimmter Ergebnisse zurückzuführen sind.

Die Anwendung des privaten Vertragsparameters, der von den Fraktionen im nationalen Tarifvertrag für den Tertiär-, Vertriebs- und Dienstleistungsbereich festgelegt wurde, erfordert - trotz der den Ratsfraktionen zugestandenen vollen Entscheidungsautonomie - die Einhaltung von Verfahrensregeln für die transparente und gerechtfertigte Anerkennung zusätzlicher Vergütungen; Dieser Grundsatz muss erst recht unter Beachtung der Kriterien der ordnungsgemäßen Verwendung der öffentlichen Mittel angewandt werden, die die Bezüge des Personals der Fraktionen darstellen.

10.c) Der Anknüpfungspunkt zwischen der Möglichkeit einer Gehaltserhöhung für den Angestellten der Ratsgruppe in Bezug auf seine Einstufung und der ordnungsgemäßen Verwaltung der öffentlichen Mittel, mit denen die Vergütung tatsächlich gezahlt wird, muss daher über den Grundsatz der Angemessenheit erfolgen. Dieser Grundsatz sieht als unabdingbare Voraussetzungen die *Ex-ante*-Ermittlung der besonderen beruflichen Anforderungen an den Arbeitnehmer in Bezug auf die tatsächlich zugewiesenen Aufgaben, die spezifische Erfahrung, das operative Autonomieniveau, die Ausübung einer zusätzlichen Tätigkeit außerhalb der normalen Arbeitszeit, die qualifizierten und charakteristischen Ziele, die dieser Ressource zugewiesen werden sollen, die Verfahren zur Bewertung der Übereinstimmung zwischen dem zugewiesenen Ziel und der geleisteten Arbeit sowie die Bewertung der Erreichung des Ergebnisses, aus dem sich der Grund für die Anerkennung der „zusätzlichen“ Vergütung ergibt, im Einklang mit dem Grundsatz der Gegenseitigkeit zwischen Leistung und Vergütung.

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist klar, dass die Sektion im Falle der Anerkennung zusätzlicher Vergütungsbestandteile für einige Beschäftigte der Gruppe von Fall zu Fall beurteilen muss, ob der Grundsatz der Angemessenheit eingehalten wurde; im vorliegenden Fall scheint er angesichts der von der Gruppe während der Ermittlungstätigkeit vorgebrachten Argumente zu bestehen.

11. Die gemäß den Anweisungen der Sektion angepasste Rechnungslegung für den Zeitraum vom 27. November 2023 bis zum 31. Dezember 2024 hebt Folgendes hervor:

- anfänglicher Kassenbestand für laufende Ausgaben: 0,00 Euro;
- anfänglicher Kassenbestand für Personalkosten: 0,00 Euro;
- Im Haushaltsjahr insgesamt erzielte Einnahmen: 195.058,15 Euro;
- Gesamtausgaben während des Haushaltsjahres: 58.240,32 Euro;
- „abschließender Kassenbestand für laufende Ausgaben“: 71.869,76 Euro;
- „abschließender Kassenbestand für Personalkosten“: 64.948,07 Euro.

AUS DIESEN GRÜNDEN

STELLT

der Rechnungshof, Kontrollsektion der Region Trentino - Alto Adige/Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der Anmerkungen im erläuternden Teil,

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der autonomen Region Trentino - Alto Adige/Südtirol „Südtiroler Volkspartei“ für den Zeitraum 27. November 2023 – 31. Dezember 2024 **FEST**;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Südtiroler Volkspartei“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Art. 1 Abs. 10 des GD Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Art. 9 Abs. 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Art. 52 des GvD Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der nichtöffentlichen Sitzung vom 2. April 2025.

Die berichterstattende Richterin

Marilisa BELTRAME

Die Präsidentin

Luisa D'EVOLI

Im Sekretariat hinterlegt

Der Leiter

Aldo PAOLICELLI

Deliberazione n. 45/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*, come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo prot. n. 334 del 4 marzo 2025, con la quale sono state formulate al gruppo *“Fratelli d'Italia”* le richieste di integrazione documentale e di rielaborazione del rendiconto;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. 1148 del 24 marzo 2025, prot. Corte dei conti n. 562 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 9/2025 del 31/03/2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Gianfranco BERNABEI, designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Fratelli d'Italia".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo ha rilevato carenze documentali ed errate imputazioni alle voci di spesa del prospetto di rendiconto presentato e, con nota del 4 marzo 2025 prot. n. 334, ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 17 marzo 2025, successivamente differito al 24 marzo 2025, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare. Con nota del 24 marzo 2025 prot. n. 1148, acquisita al prot. Corte dei conti n. 562 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo "Fratelli d'Italia", la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che *"al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti"*; al comma 4 prevede che *"(...) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012"*.

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all’art. 1 dell’allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;

- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci “Fondi trasferiti per spese di funzionamento” e “Fondi trasferiti per spese di personale”, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell’anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria, Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. c), dell’allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti”*;
- dell’art. 1, comma 3, lett. d) dell’Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. A riscontro della nota prot. n. 334 del 4 marzo 2025, il Presidente del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia” ha trasmesso, tramite il Presidente del Consiglio regionale, le risposte alle richieste istruttorie che hanno consentito di superare le criticità inizialmente prospettate.

Il rendiconto rielaborato secondo le indicazioni della Sezione, relativo al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024, evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate rimosse nell’esercizio di euro 90.024,00;
- un totale spese pagate nell’esercizio di euro 10.352,57;

- un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 25.664,71;
- un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 54.006,72.

1. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Fratelli d'Italia" riferito al periodo 27 novembre 2023 - 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025.

Il Magistrato relatore
Gianfranco BERNABEI

Il Presidente
Luisa D'EVOLI



GIANFRANCO
BERNABEI
CORTE DEI
CONTI
02.04.2025
14:19:10
GMT+02:00



LUISA
D'EVOLI
04.04.2025
08:54:56
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
04-04-2025
08:10:18
GMT+01:00

Deliberazione n. 46/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*, come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo prot. n. 334 del 4 marzo 2025, con la quale sono state formulate al gruppo *“Gruppo Misto”* osservazioni e richieste di rielaborazione del rendiconto;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. cr_tas-24/03/2025-0001148-P del 24 marzo 2025, prot. Corte dei conti n. 562 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 9/2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Gianfranco Bernabei, designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo *“Gruppo Misto”*.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo ha rilevato carenze documentali ed errate imputazioni alle voci di spesa del prospetto di rendiconto presentato e, con nota del 4 marzo 2025 prot. n. 334, ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 17 marzo 2025, successivamente differito al 24 marzo 2025, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare. Con nota del 24 marzo 2025 prot. n. cr_tas-24/03/2025-0001148-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 562 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo "Gruppo Misto", la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che *"al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti"*; al comma 4 prevede che *"(...) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012"*. Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza

medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all’art. 1 dell’allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all’articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse

voci *“Fondi trasferiti per spese di funzionamento”* e *“Fondi trasferiti per spese di personale”*, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell'anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria, Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti”*;
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. A riscontro della nota prot. n. 334 del 4 marzo 2025, il Presidente del gruppo consiliare *“Gruppo Misto”* ha trasmesso, tramite il Presidente del Consiglio regionale, le osservazioni e le risposte alle richieste istruttorie che hanno consentito di superare le criticità inizialmente prospettate.

Il rendiconto rielaborato secondo le indicazioni della Sezione, relativo al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024, evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 62.930,17;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 3.841,75;
- un *“Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”* di euro 21.446,43;
- un *“Fondo di cassa finale per spese di personale”* di euro 37.641,99.

1. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità

complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Gruppo Misto" riferito al periodo 27 novembre 2023 - 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Gruppo Misto" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 02 aprile 2025.

Il Magistrato relatore

Gianfranco BERNABEI

GIANFRANCO BERNABEI
CORTE DEI CONTI
02.04.2025 14:25:11 GMT+02:00

Il Presidente

Luisa D'EVOLI

LUISA D'EVOLI
04.04.2025
08:54:56
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI


ALDO
PAOLICELLI
04.04.2025
08:10:18
GMT+01:00

Deliberazione n. 47/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA**
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*, come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo prot. n. 334 del 4 marzo 2025, con la quale sono state formulate al gruppo *“La Civica Alto Adige/Südtirol – Agire per il Trentino”* richieste di rielaborazione del rendiconto;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. cr_tas-24/03/2025-0001148-P del 24 marzo 2025, prot. Corte dei conti n. 562 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 9/2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Gianfranco Bernabei, designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo “La Civica Alto Adige/Südtirol – Agire per il Trentino”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo ha rilevato errate imputazioni alle voci di entrata del prospetto di rendiconto presentato e, con nota del 4 marzo 2025 prot. n. 334, ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 17 marzo 2025, successivamente differito al 24 marzo 2025, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare. Con nota del 24 marzo 2025 prot. n. cr_tas-24/03/2025-0001148-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 562 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo “La Civica Alto Adige/Südtirol – Agire per il Trentino”, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*“Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*), nonché nell’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all’art. 9, comma 2, dispone che *“al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti”*; al comma 4 prevede che *“(…) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 1 del d.l. 174/2012”*.

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all’art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all’art. 1 dell’allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;

- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci “Fondi trasferiti per spese di funzionamento” e “Fondi trasferiti per spese di personale”, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell’anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria, Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. c), dell’allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti”*;
- dell’art. 1, comma 3, lett. d) dell’Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. A riscontro della nota prot. n. 334 del 4 marzo 2025, il Presidente del gruppo consiliare “La Civica Alto Adige/Südtirol – Agire per il Trentino” ha trasmesso, tramite il Presidente del Consiglio regionale, le osservazioni e le risposte alle richieste istruttorie che hanno consentito di superare le criticità inizialmente prospettate.

Il rendiconto rielaborato secondo le indicazioni della Sezione, relativo al periodo 27 novembre 2023 – 31 dicembre 2024, evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate riscosse nell’esercizio di euro 24.180,00;

- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 84,00;
- un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 8.700,00;
- un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 15.396,00.

1. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "La Civica Alto Adige/Südtirol - Agire per il Trentino" riferito al periodo 27 novembre 2023 - 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "La Civica Alto Adige/Südtirol - Agire per il Trentino" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025.

Il Magistrato relatore

Gianfranco BERNABEI
GIANFRANCO BERNABEI
CORTE DEI CONTI
02.04.2025 14:36:50
GMT+02:00



Il Presidente

Luisa D'EVOLI



Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
04.04.2025
08:10:18
GMT+01:00

Deliberazione n. 48/2025/FRG

**CORTE DEI CONTI**

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata *“Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”*, come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo prot. n. 334 del 4 marzo 2025, con la quale sono state formulate al gruppo *“Team K”* osservazioni, richieste istruttorie e di rielaborazione del rendiconto;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. cr_tas-24/03/2025-0001148-P del 24 marzo 2025, prot. Corte dei conti n. 562 di pari data;

RILEVATO che dall'esame della documentazione trasmessa dal gruppo consiliare *“Team K”* e dalla valutazione delle argomentazioni fornite a giustificazione dal Presidente del medesimo gruppo, le stesse consentono di superare soltanto in parte i rilievi formulati, come meglio precisato nei *considerata* in diritto della presente deliberazione;

VISTA l'ordinanza n. 9/2025, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Gianfranco Bernabei, designato con decreto del Presidente n. 8/2025 del 17 febbraio 2025.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 667 del 17 febbraio 2025 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 287 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 27 novembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Team K".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo ha rilevato carenze documentali ed errate imputazioni alle voci di spesa del prospetto di rendiconto presentato e, con nota del 4 marzo 2025 prot. n. 334, ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 17 marzo 2025, successivamente differito al 24 marzo 2025, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare. Con nota del 24 marzo 2025 prot. n. cr_taa-24/03/2025-0001148-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 562 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo "Team K", la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Dalla documentazione inviata si rileva che il gruppo ha fornito adeguate giustificazioni ai rilievi formulati in istruttoria con riguardo al punto n. 1 (con trasmissione dei documenti mancanti ed esaustiva spiegazione sul rapporto di lavoro del dipendente A.M. e sulle ore eccedenti l'orario di lavoro accumulate nella banca ore e poi usufruite), e al punto n. 2 (richiesta di invio della fattura elettronica della spesa relativa al consulente del lavoro e del contratto sottoscritto tra le parti), mentre con riferimento al punto n. 3 il gruppo non ha accolto il rilievo formulato in istruttoria (relativamente alla corretta imputazione delle spese del consulente fiscale) e, conseguentemente, non ha ritrasmesso il rendiconto corretto secondo le indicazioni fornite (punto n. 4).

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 (*"Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che *"al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti"*; al comma 4 prevede che *"(...) trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012"*.

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"* da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* (d.P.C.M. 21 dicembre 2012). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a *"tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi."* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022;

in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018). Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche

alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:
- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
 - avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
 - presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
 - corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, come esplicitato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021 che hanno precisato che la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "Fondi trasferiti per spese di funzionamento" e "Fondi trasferiti per spese di personale", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

8. Nel corso dell'anno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per le elezioni amministrative nei Comuni di Fivè, Lona-Lases, Borgo Chiese, Bressanone, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto, Laives, Lana, San Martino in Passiria, Caldonazzo, La Valle. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (...) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti"*;
- dell'art. 12, c. 6, del Regolamento n. 6/2013, per il quale *"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*.

9. A riscontro della nota prot. n. 334 del 4 marzo 2025, il Presidente del gruppo consiliare "Team K" ha trasmesso, tramite il Presidente del Consiglio regionale, le osservazioni e le risposte alle richieste istruttorie che hanno consentito di superare soltanto in parte le criticità inizialmente prospettate.

Dalla documentazione inviata, infatti, si rileva che il gruppo ha fornito adeguate giustificazioni ai rilievi formulati in istruttoria con riguardo al punto n. 1 e al punto n. 2, come indicato alle premesse in fatto.

In merito al punto n. 3, invece, il gruppo non ha accolto il rilievo formulato in istruttoria relativamente alla spesa per la consulenza fiscale (pari ad euro 961,92) da imputare alla spesa per il personale in quanto non afferente alle attività istituzionali del gruppo, come meglio specificato al punto 7 di cui sopra, e, conseguentemente, non ha ritrasmesso il rendiconto corretto secondo le indicazioni fornite (punto n. 4).

La Sezione, al riguardo, rileva l'errata imputazione della spesa sul fondo di cassa per spese di funzionamento poiché l'importo di euro 961,92 andava imputato dalla voce n. 4 alla voce n. 1 del rendiconto.

Il rendiconto rielaborato secondo le indicazioni della Sezione, relativo al periodo 27 novembre 2023 - 31 dicembre 2024, avrebbe dovuto evidenziare:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 0,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 60.016,00;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 18.903,77;
- un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 21.452,53;
- un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 19.659,70.

In conclusione, pur valutata al momento l'assenza di effetti concreti sulla sostanziale regolarità del rendiconto in quanto attualmente la spesa non esaurisce il fondo di cassa per le spese di personale, nel richiamare ancora una volta le decisioni delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021, si invita pro futuro a conformarsi a quanto sopra esposto.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Team K" riferito al periodo 27 novembre 2023 - 31 dicembre 2024;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Team K" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025.

Il Magistrato relatore

Gianfranco BERNABEI



GIANFRANCO
BERNABEI
CORTE DEI CONTI
02.04.2025
17:57:42
GMT+02:00

Il Presidente

Luisa D'EVOLI



LUISA
D'EVOLI
04.04.2025
08:54:56
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI



ALDO
PAOLICELLI
04.04.2025
08:10:18
GMT+01:00



Il Capogruppo del Gruppo consiliare regionale JWA+Vita, con nota protocollo n. 2656 di data 31 luglio 2024, ha comunicato di rinunciare ai contributi per il finanziamento del Gruppo per la corrente Legislatura, sia per le spese di funzionamento sia per le spese per il personale.

Der Fraktionsvorsitzende der Regionalratsfraktion JWA+Vita hat mit Schreiben Prot. Nr. 2656 vom 31. Juli 2024 mitgeteilt, dass seine Fraktion für die laufende Legislaturperiode sowohl auf die Beiträge zur Finanzierung der institutionellen Tätigkeit der Fraktion als auch auf die Beiträge zur Deckung der Personalkosten verzichtet.